



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0096/2013

21.3.2013

RELAZIONE

sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2011
(2013/2015 (DEC))
Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Jens Geier

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
<i>Parte I – Relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti europea dal titolo: "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?"</i>	<i>6</i>
<i>Parte II – Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti dal titolo "I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?"</i>	<i>9</i>
<i>Parte III – Relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti dal titolo: "L'assistenza finanziaria dell'UE ha migliorato la capacità della Croazia di gestire i fondi di post-adesione?"</i>	<i>13</i>
<i>Parte IV – Relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future"</i>	<i>17</i>
<i>Parte V – Relazione speciale n. 1/2012 della Corte dei conti dal titolo "Efficacia degli aiuti allo sviluppo forniti dall'Unione europea per la sicurezza alimentare nell'Africa sub-sahariana"</i>	<i>22</i>
<i>Parte VI – Relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti dal titolo "Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale"</i>	<i>26</i>
<i>Parte VII – Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti dal titolo "I Fondi strutturali: Le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?"</i>	<i>32</i>
<i>Parte VIII – Relazione speciale n. 4/2012 della Corte dei conti dal titolo "L'uso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?"</i>	<i>36</i>
<i>Parte IX – Relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti dal titolo "Il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne"</i>	<i>40</i>
<i>Parte X – Relazione speciale n. 6/2012 della Corte dei conti dal titolo "Assistenza dell'Unione europea alla comunità turco-cipriota"</i>	<i>42</i>

<i>Parte XI – Relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti"</i>	46
<i>Parte XIII – Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti dal titolo "La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?"</i>	52
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	56

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2011 (2013/2015(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011¹,
- visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2011 (COM(2012)0436 – C7-0231/2012)²,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e le sue relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni³,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità⁴ dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del ... aprile 2013 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione⁵ e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante di tale decisione,
- viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 (05752/2013 – C7-0038/2013),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁶, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

¹ GUL 68 del 15.3.2011.

² GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

³ GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

⁴ GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

⁵ Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0000.

⁶ GUL 248 del 16.09.02, pag. 1.

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0096/2013),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria;
- B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di scarico;
- C. considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della suddetta decisione del ... aprile 2013 sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione;

¹ GUL 298 del 26.10.12, pag. 1.

Parte I – Relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti europea dal titolo: "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?"

1. accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione estremamente negativa delle misure adottate sia dalla Commissione che dagli Stati membri;
2. rileva che la Politica comune della pesca (PCP) si prefigge nelle intenzioni la promozione di una pesca sostenibile, il che implica la sostenibilità a lungo termine del settore e un equilibrio tra le risorse ittiche e la capacità della flotta peschereccia, tale da evitare il sovrasfruttamento degli stock ittici;
3. osserva che, sebbene la riduzione della sovraccapacità di pesca abbia costituito un tema ricorrente nelle precedenti riforme della PCP e sia stata analizzata nelle relazioni speciali n. 3/1993 e n. 7/2007 della Corte dei conti, i costosi interventi finora attuati per ridurre la sovraccapacità di pesca adattando la flotta peschereccia alle risorse della pesca non hanno avuto successo;
4. riconosce che, dal 1995, il trend delle catture UE è in calo e che, in base alle indicazioni del Libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca, del 22 dell'aprile 2009 (COM(2009)0163), questo declino è dovuto in gran parte al sovrasfruttamento e si inserisce in un circolo vizioso costituito dalla sovraccapacità di pesca e dalla scarsa redditività economica delle flotte;
5. è preoccupato per il fatto che, dall'ultima riforma della PCP nel 2002, le catture sono diminuite di 1 000 000 di tonnellate e i posti di lavoro nel settore della pesca hanno subito una riduzione da 421 000 a 351 000;
6. osserva che, sebbene non esista una definizione ufficiale di sovraccapacità, la diminuzione delle catture e la perdita di posti di lavoro causate dallo sfruttamento eccessivo degli stock ittici mostra una sovraccapacità di fatto; invita pertanto la Commissione a definire la sovraccapacità di pesca e a considerare l'introduzione di misure più pertinenti e incisive per promuovere azioni intese a conseguire l'equilibrio tra capacità e possibilità di pesca;
7. ritiene indispensabile che la Commissione elabori urgentemente una relazione contenente i dati relativi alla sovraccapacità nell'Unione, suddivisi per attività di pesca e per paese;
8. è altresì preoccupato che i massimali di capacità della flotta, come misura per limitare le dimensioni della flotta peschereccia, siano divenuti irrilevanti, dal momento che le dimensioni della flotta attuale sono ben al di sotto dei massimali e potrebbero essere aumentate di 200.000 tonnellate, pur restando entro i limiti imposti; sottolinea al tempo stesso che, a causa del progresso tecnologico, la capacità di cattura delle flotte è aumentata in media del 3% all'anno negli ultimi dieci anni;
9. osserva che la PCP misura la capacità dei pescherecci in termini di potenza motrice (kilowatt) e dimensioni (stazza lorda) ma che tali misure non tengono conto del

progresso tecnologico nei metodi di pesca, il che complica il compito di definire obiettivi di riduzione appropriati; rileva che la Commissione intende mantenere fermi questi parametri fino alla fine del 2015;

10. invita la Commissione a far rispettare l'obbligo che incombe agli Stati membri di aggiornare correttamente il registro della flotta e a istituire l'obbligo per i medesimi di riferire in merito ai loro sforzi per conseguire un equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca;
11. rileva che, in termini di riduzione delle capacità di pesca, la nuova proposta della Commissione per la PCP si ispira ad un nuovo approccio basato sul mercato (regimi di concessione di diritti di pesca trasferibili), in quanto la Commissione è giunta alla conclusione che questi regimi svolgono un ruolo positivo nella riduzione della sovraccapacità di pesca;
12. esprime preoccupazione per le lacune riscontrate nelle norme sulla gestione dei diritti di pesca quando le navi sono demolite beneficiando del sostegno pubblico, e per la mancata definizione di criteri chiari ed efficaci di selezione delle navi; ritiene che i programmi di demolizione siano stati in parte attuati in modo inadeguato, ad esempio nei casi in cui fondi pubblici sono stati usati per il disarmo di navi già inattive o anche, indirettamente, per la costruzione di nuove navi; osserva tuttavia che alcuni Stati membri hanno attuato programmi di demolizione che hanno raggiunto le loro finalità; rileva pertanto la necessità di prevedere rigorose garanzie quando si ricorre ai programmi di demolizione come mezzo per ridurre la sovraccapacità, al fine di evitare abusi;
13. deplora che gli investimenti a bordo dei pescherecci finanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) potrebbero contribuire ad aumentare la capacità di cattura dei singoli pescherecci; ritiene insufficiente la nota interpretativa preparata dalla Commissione e inviata agli Stati membri in seguito alla relazione speciale della Corte dei conti sulla capacità di cattura delle navi, in cui la Corte aveva invitato le autorità nazionali a procedere a controlli più rigorosi prima di decidere in merito al finanziamento dei progetti d'investimento a bordo;
14. rileva che, sebbene il punto 36 della relazione speciale n. 12/2012 indichi che, alla fine del 2010, l'esecuzione del FEP in termini di spesa certificata dagli Stati membri era di 645 milioni di euro, pari al 15 % dell'importo disponibile dal 2007 al 2013, la maggior parte di tale importo è stata dichiarata nel 2010 e che, al 31 dicembre 2010, la Commissione doveva ancora pagare 292 milioni di EUR, a motivo dell'approvazione tardiva, da parte del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca¹ e della complessità della messa in atto iniziale dei sistemi di gestione e controllo da parte degli Stati membri; constata che i pagamenti intermedi certificati inviati dagli Stati membri alla fine di dicembre 2011 ammontavano al 28% (1 188 milioni di EUR) della dotazione complessiva del FEP e plaude al fatto che il ritmo di assorbimento del FEP stia attualmente aumentando;
15. raccomanda agli Stati membri di:

¹ GUL 223 del 15.8.2006, pag. 1

- adeguare le rispettive flotte pescherecce alle possibilità di pesca esistenti;
 - garantire che i criteri di selezione per i programmi di disarmo dei pescherecci siano intesi ad esercitare un impatto positivo sulla sostenibilità degli stock ittici mirati e a evitare di erogare aiuti pubblici per il disarmo di navi inattive;
16. invita la Commissione a fissare massimali efficaci per la capacità della flotta peschereccia;
17. considera necessaria una riforma della PCP che preveda la regionalizzazione della sua attuazione e della gestione dei suoi programmi e delle sue misure;
18. appoggia le raccomandazioni della Corte dei Conti secondo le quali:
- occorre sviluppare azioni volte a ridurre efficacemente la sovraccapacità della flotta peschereccia e a definire meglio la capacità e la sovraccapacità di pesca, senza al contempo trascurare la necessità di preservare i restanti posti di lavoro nel settore della pesca;
 - occorre rivedere il regime di aiuti per l'ammodernamento delle navi e chiarire la funzione dei regimi di trasferimento dei diritti di pesca;
 - occorre stabilire norme chiare per la selezione dei programmi di disarmo dei pescherecci;
 - gli Stati membri dovrebbero procedere all'esecuzione del FEP nei tempi previsti e gli investimenti pubblici nei pescherecci non dovrebbero avere come conseguenza il potenziamento della capacità di pesca;
 - occorre aggiornare correttamente il registro della flotta peschereccia e le relazioni degli Stati membri dovrebbero contenere le informazioni richieste ed essere di qualità adeguata;
19. ritiene inoltre che, alla luce delle critiche della Corte dei conti, è chiaro che il FEP e la PCP utilizzano le nostre risorse comuni in maniera inefficiente e si compiace pertanto del fatto che il regime sarà interamente rivisto in un prossimo futuro; sottolinea che, al momento della ristrutturazione di tali regimi, è importante concentrarsi sui settori della politica della pesca che meglio si prestano a una gestione a livello dell'Unione, come ad esempio gli aspetti ambientali, piuttosto che su vari tipi di regimi di sovvenzioni inefficaci;

Parte II – Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti dal titolo "I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?"

20. valuta positivamente la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti;
21. ricorda che la riscossione corretta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell'Unione, dal momento che le frodi fiscali, in particolare le frodi ai danni dell'IVA, causano enormi perdite sia al bilancio dell'Unione sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; sottolinea che le frodi IVA sono stimate a un importo annuo di circa 1,4 miliardi di EUR;
22. ritiene che, in particolare nell'attuale situazione economica, occorra concentrare l'attenzione su sistemi di riscossione delle entrate più equi ed efficienti e sottolinea che l'Unione e tutti gli Stati membri, soprattutto quelli che incontrano le maggiori difficoltà economiche, dovrebbero attribuire la massima priorità al miglioramento di tali sistemi;
23. ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione, il divario medio dell'IVA nell'Unione è pari al 12 %; segnala in particolare il fatto che tale divario ha raggiunto un livello allarmante (rispettivamente il 30% e il 22%) in Grecia e in Italia, che sono gli Stati membri che attraversano le crisi debitorie di maggiore gravità;
24. sottolinea che, oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute ai casi di insolvenza, il divario dell'IVA è attribuibile anche alle frodi, all'opacità della normativa, a sistemi di controllo incoerenti e alla mancata o parziale applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri, e che le perdite in termini di IVA, che ammontano a miliardi di euro, sono ampiamente compensate da misure di austerità riguardanti i cittadini dell'Unione e sostenute dai cittadini il cui reddito è ben documentato e tracciabile;
25. esprime profonda preoccupazione per le constatazioni della Corte dei conti, in particolare il fatto che l'applicazione del solo regime doganale 42¹ abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di euro nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali Stati membri;
26. osserva con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato che il quadro normativo dell'Unione non garantisce una gestione uniforme ed efficace di tale esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri, né garantisce che le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione dispongano sempre delle informazioni relative a tali operazioni, il che rende il sistema vulnerabile ad abusi da parte della criminalità organizzata e di singoli evasori e crea enormi svantaggi competitivi per gli operatori commerciali in buona fede;

¹ Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate sono trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

27. richiama l'attenzione sulla constatazione della Corte dei conti, secondo cui le autorità doganali degli Stati membri sottoposti ad audit non garantiscono la validità e la completezza dei dati, né il rispetto di altri requisiti per l'esenzione;
28. esprime preoccupazione per le gravi carenze riscontrate dalla Corte dei conti nei controlli dei regimi doganali semplificati (i quali costituiscono il 70% di tutti i regimi doganali in vigore), in particolare verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e un insufficiente ricorso alle tecniche di trattamento automatico dei dati per l'esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi; sottolinea che tali carenze hanno comportato perdite ingiustificate nel bilancio dell'Unione e che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell'IVA; deplora che, negli ultimi 10 anni, la Commissione non abbia adottato misure adeguate per porre rimedio a questa situazione, nascondendosi dietro norme che, sulla carta, sembravano del tutto adeguate;
29. osserva con rammarico come sin dall'introduzione dell'IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; ritiene che tale metodo sia ormai superato, viste le numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;
30. esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare e reagire in modo efficace alle frodi esistenti e alle nuove tendenze in materia e chiede alla Commissione di informare la commissione per il controllo dei bilanci entro settembre 2013 sulle misure provvisorie e permanenti che sono state adottate sulla base del regime doganale 42, non solo da parte dell'Unione ma anche a livello nazionale, e sul loro impatto sul numero dei casi di frode; prende nota del Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA "Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)0695)" e chiede proposte concrete sulla riforma dell'IVA;
31. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di semplificare la loro normativa in materia di IVA, di introdurre un modulo standard per la notifica dell'applicazione dell'IVA alle autorità fiscali, di assicurare una gestione uniforme e corretta dei casi di esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri e di garantire una maggiore disponibilità di tali testi legislativi tradotti, a titolo di requisito minimo, in inglese, francese e tedesco;
32. deplora il rinvio dell'entrata in vigore del codice doganale aggiornato (CDA) previsto dalla Commissione nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (COM(2012)0064) e considera inaccettabile la nuova data proposta (31 dicembre 2020); ricorda che il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)¹ prevedeva che il CDA sarebbe entrato in vigore entro il 24 giugno 2013 ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per accelerare il processo di preparazione;
33. consiglia vivamente a tutti gli Stati membri di partecipare all'ambito di attività 3 di Eurofisc sulle operazioni fraudolente che utilizzano il regime doganale 42;

¹ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

34. appoggia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805), presentata dalla Commissione, che mira a introdurre la responsabilità solidale degli operatori commerciali nelle operazioni all'interno dell'Unione, a rendere gli importatori responsabili in solido nei casi in cui una notifica falsa, tardiva o incompleta dell'operazione all'autorità competente per l'IVA abbia determinato perdite IVA e a infliggere loro adeguate sanzioni;
35. sottolinea l'importanza di una cooperazione più intensa e rapida tra gli Stati membri, di un migliore monitoraggio dello scambio di informazioni e di contatti più diretti tra gli uffici locali delle imposte e gli uffici doganali, anche attraverso un sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) online, in modo da assicurare che gli Stati membri si forniscano vicendevolmente un'assistenza efficace;
36. raccomanda agli Stati membri di fornire tempestivamente alle autorità doganali l'accesso online ai numeri di identificazione IVA contenuti nel VIES, al fine di consentire a tali autorità di adempiere all'obbligo di verificare i numeri IVA raccolti nelle dichiarazioni doganali; chiede alla Commissione di informare mensilmente le commissioni competenti del Parlamento e la Corte dei conti in merito agli sviluppi in tutti gli Stati membri sulla prevenzione delle frodi nell'ambito del regime doganale 42;
37. invita la Commissione a creare un sistema che combini l'assistenza nel settore doganale e la cooperazione amministrativa in materia di IVA, per assicurare un efficace flusso di informazioni affinché le autorità competenti in un settore siano regolarmente informate circa le attività svolte nell'altro; ritiene che questo possa rendere più efficienti e rapide la cooperazione tra le autorità competenti e l'imposizione IVA nello Stato membro di destinazione;
38. sottolinea il ruolo dell'e-government nell'aumento della trasparenza e nella lotta contro la frode e la corruzione, salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l'Unione europea sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi¹; sottolinea che l'Unione europea deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government;
39. sottolinea che le transazioni elettroniche non monetarie documentate rendono più difficile la partecipazione all'economia sommersa e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa²; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali sono obbligatori i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante;
40. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare:

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 maggio 2010: Un'agenda digitale europea (COM(2010)0245).

² *The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy* (L'economia sommersa in Europa, 2010: utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per combattere l'economia sommersa) / Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

- la raccomandazione di modificare le disposizioni di applicazione del codice doganale, introducendo la comunicazione obbligatoria dei numeri di identificazione IVA pertinenti;
- la raccomandazione di modificare la direttiva IVA al fine di rendere gli importatori responsabili in solido per le perdite IVA;
- la raccomandazione alla Commissione di fornire orientamenti agli Stati membri in materia di assistenza e cooperazione amministrativa;
- la raccomandazione di prevedere la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA e la creazione di un profilo di rischio UE a titolo del regime doganale 42;
- la raccomandazione di modificare la direttiva IVA per consentire la riconciliazione tra i dati fiscali e doganali;
- la raccomandazione di prevedere lo scambio di informazioni necessario ai fini di una corretta imposizione dell'IVA;
- la raccomandazione di instaurare uno scambio automatico e diretto di informazioni per le operazioni a rischio nell'ambito del regime doganale 42;

chiede alla Commissione di comunicare ogni 6 mesi in che modo e quando attuerà tali raccomandazioni;

Parte III – Relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti dal titolo: "L'assistenza finanziaria dell'UE ha migliorato la capacità della Croazia di gestire i fondi di post-adesione?"

41. accoglie con favore la relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti europea e ne approva le conclusioni, in particolare quella secondo cui "nel complesso, l'assistenza preadesione dell'UE alla Croazia sta contribuendo in maniera significativa ai progressi compiuti dalla Croazia nello sviluppare la propria capacità amministrativa in vista della gestione dei fondi UE post-adesione, che saranno di maggiore entità"; si compiace del ruolo importante e positivo dell'assistenza preadesione nella preparazione delle autorità croate alla gestione delle politiche di coesione e rurali nel periodo post-adesione;
42. si rammarica che la relazione della Corte dei conti non dia informazioni sufficienti sui livelli di errore e le frodi e sul relativo follow-up - anche in sede giudiziaria se necessario - e sulla valutazione delle performance;
43. sottolinea tuttavia la constatazione della Corte dei conti secondo cui "l'assistenza fino ad ora è riuscita solo parzialmente a raggiungere i propri obiettivi; ulteriori progressi nel rafforzamento della capacità in diverse aree chiave richiedono sostegno, sia prima che dopo l'adesione"; prende atto della conclusione della Corte dei conti, secondo cui "nella maggior parte dei settori dell'assistenza preadesione, la Commissione stima che la capacità amministrativa della Croazia non sia ancora sufficiente perché la Croazia possa essere autorizzata ad attuare l'assistenza senza che la Commissione effettui i controlli ex ante" e "nonostante i recenti progressi compiuti, la capacità in materia di appalti e la lotta alla corruzione rappresentano due aree nelle quali vi è particolare bisogno di rafforzare il sostegno alle autorità croate";
44. è preoccupato, visti alcuni casi di mancanza di preparazione delle amministrazioni e delle istituzioni nella transizione dai finanziamenti di preadesione ai finanziamenti a titolo dei fondi strutturali, verificatisi in occasione di precedenti adesioni, di come poter evitare che rischi analoghi si presentino per la Croazia;
45. è preoccupato che, oltre all'aspetto dell'allineamento della legislazione, ampiamente sottolineato dalla Corte dei conti, saranno necessari un monitoraggio continuo e misure volte ad affrontare le seguenti problematiche:
 - l'insufficienza dei livelli di assorbimento per un numero di programmi recenti;
 - l'adeguatezza delle capacità di audit esterno e di controllo interno;
 - la stabilità delle procedure nei programmi di finanziamento;
 - i problemi di trasparenza e la necessità di una maggiore sensibilizzazione delle parti interessate e del pubblico in genere;
 - l'efficienza, l'efficacia e l'economia nell'utilizzo dei finanziamenti, mediante valutazioni delle performance;

46. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti e invita, in particolare, la Commissione e le autorità croate a collaborare strettamente per assegnare una più alta priorità allo sviluppo di capacità in materia di appalti, tramite l'attuazione di programmi formativi sia teorici che pratici, adottare un maggior numero di iniziative per soddisfare i bisogni di rafforzamento della capacità a livello regionale e locale, perfezionare ulteriormente la valutazione dell'efficacia dei progetti, costituire un portafoglio di progetti maturi in modo che possano essere assorbiti pienamente i maggiori finanziamenti che saranno disponibili dopo l'adesione, e prendere misure in relazione ai programmi di sviluppo rurale nonché rafforzare quelle volte a contrastare la corruzione;
47. sostiene la raccomandazione rivolta dalla Corte dei conti alla Commissione di tenere conto dell'esperienza acquisita con l'assistenza preadesione alla Croazia nel prestare assistenza preadesione ad altri paesi, ogniqualvolta ciò sia possibile,
48. accoglie positivamente l'analisi esposta dalla Commissione nella sua relazione di controllo sui preparativi per l'adesione della Croazia, del 24 aprile 2012, in cui si afferma che "nel complesso, i preparativi della Croazia per l'adesione all'Unione europea sono a buon punto; il paese ha raggiunto un elevato grado di allineamento legislativo con l'*acquis*; si registrano ulteriori progressi rispetto alla relazione del 2011 e all'ultimo aggiornamento delle tabelle di controllo nell'autunno 2011; la Commissione ha però individuato alcuni ambiti che richiedono un ulteriore impegno"¹;
49. rileva che rimane in sospeso un certo numero di questioni in molti dei capitoli dell'*acquis*; in particolare occorre prestare attenzione all'allineamento legislativo del diritto derivato nel settore degli appalti pubblici, segnatamente per quanto riguarda gli appalti per la difesa, nonché alla corretta attuazione della normativa recentemente adottata, specialmente a livello locale, anche ai fini della futura gestione dei fondi strutturali;
50. osserva altresì che occorre un impegno costante nell'ambito del controllo finanziario per migliorare il funzionamento globale del controllo interno delle finanze pubbliche e dell'audit esterno a livello centrale e locale, come pure nel settore delle disposizioni finanziarie e di bilancio, dove si deve continuare a sviluppare la capacità per poter coordinare in maniera efficiente il sistema generale delle risorse proprie dopo l'adesione, e intensificare l'ammodernamento della strategia di controllo doganale, concentrandola maggiormente sui controlli a posteriori;
51. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi in alcuni settori, in particolare l'agricoltura e lo sviluppo rurale, in cui occorre procedere a un ulteriore allineamento legislativo e al rafforzamento delle capacità amministrative con riferimento ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale;
52. è preoccupato per il basso tasso di assorbimento dei finanziamenti Sapard e IPARD e rileva che alcuni settori erano particolarmente sottorappresentati nell'esecuzione della misura 1 ("Investimenti nelle aziende agricole"), segnatamente il settore lattiero-caseario, il settore delle serre e il settore ortofrutticolo; ritiene che ciò sia indice di gravi

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 aprile 2012: relazione di verifica sui preparativi per l'adesione della Croazia, pag.12.

insufficienze quanto alla capacità e al grado di preparazione di tali settori ad assorbire i futuri finanziamenti dell'Unione;

53. prende atto dei ritardi nell'attuazione dell'assistenza preadesione; plaude ai progressi realizzati nell'affrontare la questione ed esorta la Commissione e le autorità croate a continuare a migliorare i tempi di attuazione dell'assistenza, rafforzando soprattutto lo sviluppo delle capacità; sottolinea che il rafforzamento delle capacità nel quadro dell'assistenza preadesione deve avere come obiettivo le istituzioni centrali così come le strutture regionali e locali; teme che, qualora la Croazia prestasse scarsa attenzione a quest'ultimo aspetto, ciò potrebbe comportare capacità amministrativa ed esperienza inadeguate ad attuare l'assistenza dell'Unione;
54. ribadisce che lo scopo dell'assistenza preadesione è anche quello di rafforzare la capacità dei paesi candidati di assorbire il futuro finanziamento dell'Unione in modo efficiente e trasparente; accoglie pertanto con favore la nuova impostazione adottata dalla Commissione nella pianificazione dell'assistenza preadesione alla Croazia, come il collegamento di specifici progetti di rafforzamento della capacità con i negoziati di adesione, il che consente l'elaborazione di programmi operativi pluriennali;
55. invita la Commissione a massimizzare il potenziale per l'apprendimento e lo sviluppo istituzionale nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati, in particolare allineando ulteriormente le procedure di preadesione a quelle utilizzate nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo sociale europeo e del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale.
56. rileva altresì che, nel campo della politica regionale e del coordinamento degli strumenti strutturali, occorre concentrare sforzi supplementari e costanti su un'esecuzione efficace dei programmi di potenziamento della capacità amministrativa, in vista dell'attuazione futura della politica di coesione e a sviluppare una riserva di progetti maturi;
57. invita le autorità croate ad adottare misure per affrontare le problematiche di cui sopra e chiede alla Commissione di riferire sui progressi della Croazia nel risolvere queste e altre questioni in sospeso;
58. plaude ai progressi compiuti dalla Croazia sul piano del potenziamento delle capacità istituzionali e amministrative e del consolidamento della gestione dell'assistenza preadesione;
59. plaude all'istituzione, nel dicembre 2011, del Ministero croato per lo Sviluppo regionale e i Fondi europei, e si compiace del fatto che il suo ministro sia stato inoltre investito della carica di Vice Primo Ministro, il che dimostra l'impegno del nuovo governo nei confronti delle problematiche dello sviluppo regionale e dell'utilizzo dei fondi dell'Unione;
60. rileva che la Croazia ha compiuto notevoli sforzi per istituire un sistema di controllo e una sana gestione finanziaria che dovrebbero condurre all'auspicata abolizione dei controlli ex ante nella seconda metà del 2012; sottolinea tuttavia la necessità di un più forte e sostenuto impegno, dato che nella maggior parte dei settori la Commissione non ha ancora autorizzato la Croazia ad attuare l'assistenza di preadesione senza controlli ex ante;

61. accoglie con favore l'entrata in vigore, dal gennaio 2012, della nuova legge sugli appalti pubblici che garantisce una maggiore trasparenza, e si compiace che nel 2011 sia stata completata la realizzazione del progetto IPA di gemellaggio "leggero" 2008 intitolato "Rafforzamento delle capacità di sanare le irregolarità nelle procedure di appalto pubbliche", che comprendeva tra l'altro sforzi in materia di sensibilizzazione;
62. esorta la Commissione e le autorità croate a dare priorità alla costituzione di solide capacità in materia di appalti pubblici; sottolinea in questo contesto che la lotta alla corruzione ha un ruolo centrale in tutto il processo di adesione e che la mancata attuazione di misure di prevenzione anti-corruzione ostacola il futuro recepimento dell'assistenza dell'Unione

Parte IV – Relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future"

63. rileva che il tema della disattivazione diventerà sempre più importante negli anni a venire, dal momento che un terzo dei 133 reattori in funzione in 14 Stati membri dovrà essere chiuso entro il 2025¹;
64. invita la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a tenere conto delle conclusioni della commissione per il controllo dei bilanci in merito ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

Le conclusioni della Corte dei conti

65. ritiene che le conclusioni della Corte dei conti possano essere sintetizzate come segue:
 - "a) in ragione di un quadro politico relativamente fluido, i programmi non beneficiano di una valutazione completa dei bisogni, né di una fissazione delle priorità, né di una definizione di obiettivi e risultati specifici da conseguire. Le responsabilità sono diluite, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il perseguimento degli obiettivi dei programmi nel loro insieme. La supervisione della Commissione si concentra sull'esecuzione del bilancio e sull'attuazione dei progetti;
 - b) non vi è una valutazione complessiva dell'andamento del processo di disattivazione dei reattori e di attenuazione delle conseguenze della loro chiusura anticipata. Per molti progetti infrastrutturali fondamentali sono stati rilevati ritardi e sovraccosti;
 - c) anche se i reattori sono stati chiusi tra il 2002 e il 2009, i programmi non hanno determinato i cambiamenti organizzativi richiesti per permettere agli operatori di trasformarsi in efficaci organizzazioni incaricate della disattivazione;
 - d) le risorse finanziarie attualmente disponibili (compreso un contributo UE per un importo di 2,85 miliardi di EUR sino al 2013) non saranno sufficienti e il deficit di finanziamento è rilevante (2,5 miliardi di EUR circa)."²;
66. rileva, inoltre, che il regime di finanziamento proposto dalla Commissione non è stato sottoposto a una valutazione ex ante esaustiva;

Conclusioni del Parlamento

67. riconosce che la situazione descritta nella relazione della Corte dei conti fa riferimento al periodo fino alla fine del 2010 e che, da allora, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative;

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12.12.2007: seconda relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di impianti nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (COM(2007)0794, pag. 10).

² Relazione speciale n. 16/2011, punto 7.

68. rileva che l'obiettivo generale dell'Unione nel settore nucleare è quello di massimizzare la sicurezza nucleare;
69. prende atto del parere della Commissione, che afferma di aver istituito un quadro procedurale che fissa obiettivi specifici, definisce i ruoli e le responsabilità e individua chiaramente gli obblighi di rendicontazione e supervisione¹;
70. prende atto della risposta della Commissione in cui si spiega che la valutazione del fabbisogno rientrava nella valutazione d'impatto (SEC(2011)1387) realizzata nel 2011; constata che la valutazione d'impatto ha riguardato i progressi finora compiuti e le rimanenti sfide, tracciando altresì un quadro della situazione del finanziamento;
71. ricorda che i trattati di adesione della Bulgaria e della Slovacchia fissano i limiti per l'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione rispettivamente al 2009 e al 2006;
72. plaude alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011)0783), che si basa sull'ampia consultazione delle parti in causa, ovvero gli Stati membri interessati – Bulgaria, Lituania e Slovacchia – e gruppi di esperti in disattivazione; si compiace del fatto che siano state utilizzate come input le risultanze della propria risoluzione del 5 aprile 2011² e le conclusioni e raccomandazioni formulate nell'audit 2011 sull'andamento delle disattivazioni della Corte dei conti;
73. osserva che gli esperti chiedono un piano di disattivazione circostanziato, solido e completo come base per l'erogazione di ulteriori aiuti da parte dell'Unione, che comprenda la stima totale dei costi fino alla data di completamento della disattivazione; ritiene opportuno fornire un'indicazione chiara del cofinanziamento nazionale e delle modalità per garantire tali finanziamenti nazionali nel lungo termine;
74. rileva con soddisfazione che le tappe chiave, come definite nella suddetta valutazione d'impatto della Commissione³, sono state esplicitamente sostenute dalle parti interessate, come pure la destinazione del sostegno dell'Unione alla realizzazione di tappe concrete con il maggior valore aggiunto per l'Unione; rileva la necessità di tenere in considerazione fin dall'inizio le procedure di conformità e un attento monitoraggio dei costi;
75. ribadisce e sottolinea gli impegni reciproci assunti dall'Unione e da Bulgaria, Slovacchia e Lituania per quanto riguarda la disattivazione, rispettivamente, di quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 e le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina;
76. si rammarica che nel caso della centrale nucleare di Ignalina, progetti di grande rilevanza come il B1 e il B234/3/4 abbiano subito gravi ritardi a causa di controversie di

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 luglio 2011: l'uso, nel periodo 2004-2009, delle risorse finanziarie fornite a Lituania, Slovacchia e Bulgaria a sostegno della disattivazione di centrali nucleari chiuse anticipatamente come previsto dagli atti di adesione (COM(2011)0432).

² Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull'efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 19).

³ SEC(2011)1387, pag. 34, cfr. allegato 1.

ordine tecnico e commerciale, che hanno provocato ingenti danni economici e discontinuità nel processo di disattivazione;

77. ritiene che la tabella di marcia comprensiva di soluzioni tecniche condivise, stabilita nel luglio 2012 dalla centrale nucleare di Ignalina e dalla NUKEM /GNS, rappresenti un importante passo avanti per superare la situazione di stallo riguardo all'impianto di stoccaggio provvisorio del combustibile esaurito B1;
78. si rammarica che la relazione dettagliata sui progressi conseguiti nell'attuazione della tabella di marcia, prevista per il 5 ottobre 2012, non abbia rispettato il termine;
79. si compiace dei progressi compiuti su alcune delle questioni oggetto della tabella di marcia, come l'omologazione dei contenitori schermati e le misure di miglioramento relative alle gru;
80. permane preoccupato, tuttavia, per il fatto che non sia stato raggiunto a tutt'oggi un accordo sulle questioni ancora in sospeso, come la problematica degli ammortizzatori e la gestione del combustibile fuoriuscito e danneggiato e che tali questioni rappresentino quindi un ostacolo alla rapida attuazione della suddetta tabella di marcia;
81. esorta entrambe le parti interessate a concludere un accordo rapido e tempestivo su tutte le questioni ancora in sospeso;
82. condivide le conclusioni della missione d'informazione effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci in Lituania dal 10 al 12 luglio 2012 e considera necessario, a tale proposito, sospendere l'assistenza finanziaria dell'Unione fino a quando non sarà raggiunto un accordo sui progetti B1 e B234/3/4;
83. appoggia la proposta della Commissione che prevede l'assegnazione di un importo aggiuntivo di 230 milioni di EUR a favore della centrale nucleare di Ignalina per il periodo 2014-2017; ribadisce che lo stanziamento delle risorse deve avvenire solo nel caso in cui siano state rispettate le condizionalità ex ante, come stabilito nella proposta di cui sopra e ritiene che dopo tale data l'assistenza finanziaria dell'Unione debba concludersi;
84. insiste sulla necessità che l'attività di disattivazione sia pianificata in modo sicuro ed efficiente tale da consentire un rapido rilascio della licenza di disattivazione, in base ai calendari stabiliti nei rispettivi piani di disattivazione;
85. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento una stima dei finanziamenti necessari per lo smantellamento irreversibile e completo dei tre impianti nucleari;
86. ribadisce che le autorità di regolamentazione nucleare sono le sole a poter rilasciare licenze di disattivazione a persone giuridiche, nel rigoroso rispetto della pertinente legislazione nazionale;
87. invita il governo lituano a istituire una squadra di gestione indipendente per i progetti B1 e B234; rileva che, come proposto dalla Corte dei conti lituana, è opportuno prevedere la gestione autonoma dei progetti realizzati dalla centrale nucleare di Ignalina;

88. chiede, se ancora non è stato fatto, di fissare una scadenza chiara e inequivocabile per l'acquisizione delle licenze di disattivazione;
89. rileva con preoccupazione i ritardi nella costruzione e nel completamento di strutture provvisorie per la conservazione del combustibile usato e che, in assenza di tali strutture, le barre di combustibile nucleare non possono essere rimosse; constata che, per quanto concerne la centrale nucleare di Ignalina, debbono considerarsi prioritari la rimozione e il temporaneo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle barre nucleari dell'unità 2;
90. chiede di sottoporre a una procedura di arbitrato i disaccordi sull'interpretazione dei trattati, l'aggiudicazione dei contratti e le controversie tecniche e commerciali in corso tra la centrale nucleare di Ignalina e l'appaltatore principale per i due progetti; rileva l'opportunità di sospendere qualsiasi ulteriore intervento finanziario dell'Unione fintantoché la controversia non sarà stata composta; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito alla situazione tramite una relazione annuale;
91. è profondamente preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha stimato a 2,5 miliardi di EUR i finanziamenti mancanti per il completamento dei progetti di disattivazione, il che crea un considerevole deficit di finanziamento;
92. invita la Commissione a collaborare con i governi di Bulgaria, Lituania e Slovacchia e a contribuire nella misura più ampia possibile a far avanzare il processo di disattivazione delle centrali nucleari, stanziando adeguati finanziamenti entro il 2017 o, se del caso, entro il 2020; invita inoltre la Commissione a prefiggersi obiettivi ambiziosi in materia di attuazione e a monitorare i progressi verso tali obiettivi; è del parere che sia necessario prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in questione; invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale sui progressi conseguiti;
93. rileva che sin dall'avvio del processo di disattivazione delle centrali nucleari in Lituania, in Slovacchia e in Bulgaria, è mancata una chiara definizione delle responsabilità e degli obblighi degli Stati membri partecipanti a tale processo; rileva inoltre che gli oneri derivanti dalla responsabilità per l'intero processo di disattivazione a carico degli Stati membri che chiudono le loro centrali nucleari sono stati sproporzionati;
94. si compiace che la suddetta proposta di regolamento del Consiglio (COM(2011)0783) stabilisca obiettivi non solo generali ma anche specifici, misurabili, realizzabili, realistici e corredati di scadenziario per i tre Stati membri; rileva che gli ulteriori obiettivi e indicatori di prestazioni saranno definiti a livello di progetto, nelle misure di esecuzione e nei programmi di lavoro annuali;
95. è del parere che nella proposta di regolamento del Consiglio, la base giuridica per la concessione di finanziamenti aggiuntivi a favore del programma Ignalina debba essere il protocollo n. 4 dell'atto di adesione e non l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
96. accoglie con favore il fatto che, entro la fine del 2015, la Commissione presenterà una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure in termini di risultati e di impatti, di efficienza dell'uso delle risorse e di valore aggiunto europeo del

programma, ai fini della decisione sulla modifica o sulla sospensione delle misure;
invita la Commissione a fornirgli una copia della relazione di valutazione;

97. invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a mettergli a disposizione le relazioni sull'attuazione dei progetti in Bulgaria, Lituania e Slovacchia;
98. chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di determinare il valore aggiunto della cooperazione con la BERS e la sua capacità di agire in qualità di amministratore dei fondi, dal momento che l'Unione provvede al 96% dei finanziamenti;
99. invita la Commissione a elaborare una relazione sui processi di disattivazione nei tre paesi in oggetto nonché una relazione sulla disattivazione della centrale nucleare di Greifswald, così da stabilire buone prassi tecniche e organizzative e creare una base di riferimento per i futuri progetti di disattivazione;

Parte V – Relazione speciale n. 1/2012 della Corte dei conti dal titolo "Efficacia degli aiuti allo sviluppo forniti dall'Unione europea per la sicurezza alimentare nell'Africa sub-sahariana"

100. plaude alla relazione della Corte dei conti e alle sue conclusioni generali, secondo cui gli aiuti allo sviluppo forniti dall'Unione per la sicurezza alimentare nell'Africa sub-sahariana sono, nella maggioranza dei casi, efficaci e contribuiscono in modo importante ai progressi verso il raggiungimento della sicurezza alimentare nei paesi partner che non dispongono ancora di un settore agricolo sicuro e sostenibile; rileva, tuttavia, che secondo la Corte dei conti, esistono margini di sensibile miglioramento in vari settori;
101. prende atto con soddisfazione delle conclusioni della Corte dei conti secondo cui, quando la sicurezza alimentare fa parte della strategia del Fondo di sviluppo europeo (FES), gli aiuti allo sviluppo dell'Unione sono altamente pertinenti ai bisogni e alle priorità dell'Africa sub-sahariana e che la Commissione ha concentrato gli aiuti dell'Unione sullo sviluppo nei paesi con il maggior numero di persone denutrite;
102. concorda con la Corte dei conti sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla sicurezza alimentare nell'ambito degli aiuti allo sviluppo dell'Unione;
103. deplora che per il decimo FES la sicurezza alimentare, l'agricoltura e lo sviluppo rurale siano stati scelti come settore chiave in un numero minore di paesi partner rispetto al nono FES e che molti paesi con problemi di sicurezza alimentare non abbiano praticamente ricevuto aiuti allo sviluppo dell'Unione in questo settore; concorda con la Corte che ciò è in contrasto con la situazione critica per quanto riguarda l'Obiettivo di sviluppo del Millennio 1 (eliminare la povertà estrema e la fame) e con la crescente priorità che il FES era tenuto ad accordare alla sicurezza alimentare; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione a questo settore in sede di elaborazione dei documenti strategici per paese del FES e a destinare a tale scopo maggiori finanziamenti;
104. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti di effettuare una valutazione strutturata della situazione della sicurezza alimentare in ciascun paese e un esame sistematico della portata potenziale del relativo sostegno dell'Unione dal parte del Servizio europeo per l'azione esterna e della programmazione degli aiuti allo sviluppo UE a cura della Commissione; invita la Direzione generale per lo Sviluppo e la cooperazione della Commissione – Europe Aid a garantire l'inserimento dei dati e delle analisi raccolti dagli uffici della Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile sul terreno e da altre fonti e a contribuire a far sì che siano predisposti efficaci sistemi di allerta rapida in caso di situazioni di insicurezza alimentare; chiede inoltre al SEAE di contribuire a garantire lo sviluppo della corrispondente capacità dei governi per far funzionare tali sistemi in modo sostenibile e l'attuazione di strategie di prevenzione che favoriscano la resilienza dei più vulnerabili;
105. osserva che, dopo la crisi alimentare del 2008 che ha colpito gravemente molti paesi dell'Africa sub-sahariana, i prezzi degli alimenti sono tornati gradualmente ai livelli precedenti e che è probabile il perdurare della volatilità e della speculazione; invita la

Commissione ad elaborare strategie di risposta alle varie contingenze, elaborando proposte pertinenti; chiede alla Commissione di prendere anche atto del fatto che il graduale aumento dei prezzi dei prodotti alimentari rientra in una marcata tendenza al rialzo a lungo termine, piuttosto che un problema a breve termine e richiede, di conseguenza, una strategia olistica a lungo termine direttamente connessa con obiettivi di sviluppo più ampi; chiede l'inclusione nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di un nuovo strumento alimentare o di un meccanismo analogo che garantisca la capacità dell'Unione di rispondere rapidamente a nuove crisi alimentari utilizzando finanziamenti analoghi, data l'imprevedibilità di nuove crisi alimentari e l'accresciuta volatilità dei prezzi; è convinto che la speculazione finanziaria aggravi la volatilità dei prezzi degli alimenti e che, pertanto, sia necessario altresì adottare misure efficaci di azione contro questo tipo di speculazione anche attraverso la regolamentazione e il controllo dei mercati degli strumenti derivati;

106. si rammarica che, nonostante la forte crescita economica, un quarto della popolazione dell'Africa sub-sahariana soffre ancora di malnutrizione e ricorda che la regione possiede la tecnologia, le conoscenze e le risorse naturali per cambiare questa situazione; sottolinea che la pace, la democrazia e la stabilità politica sono essenziali giacché l'accesso alle terre e ai mercati, i diritti di proprietà e l'istruzione favoriranno una maggiore influenza e responsabilità dei governi e delle autorità pubbliche;
107. prende atto delle lacune evidenziate dalla Corte dei conti nell'articolazione dell'uso delle risorse assegnate a titolo del Fondo di sviluppo europeo e della linea di bilancio "sicurezza alimentare" nel periodo 1996-2006; chiede alla Commissione di integrare gli obiettivi dei due strumenti per far sì che siano complementari e che i finanziamenti in questione siano utilizzati con la massima efficacia;
108. ritiene che nell'applicare la politica di sviluppo dell'Unione la Commissione debba tener conto in modo sistematico della situazione della sicurezza alimentare e, in particolare, dell'insicurezza alimentare cronica;
109. sottolinea l'importanza di rafforzare la correlazione tra aiuto, risanamento e sviluppo al fine di garantire l'efficacia degli aiuti; reitera l'importanza di assegnare una quota adeguata dell'aiuto pubblico UE allo sviluppo al settore agricolo; deplora la drastica riduzione del livello di aiuti allo sviluppo destinati all'agricoltura dagli anni '80 e invita la Commissione a dirigere prioritariamente tali aiuti all'agricoltura, prestando anche assistenza agli agricoltori nell'accesso ai mercati; rileva che l'aiuto allo sviluppo fa parte di un sistema più ampio, nel quale per la maggior parte dei Pvs il commercio, le rimesse e altre fonti di reddito superano per importanza tutti i pagamenti APS, e che la politica agricola comune impedisce un commercio libero ed equo con i mercati emergenti;
110. sottolinea che, per accrescere la resilienza e la flessibilità del settore agricolo, occorre esaminare l'intera catena della distribuzione alimentare, dal produttore al consumatore; ritiene che occorranza impegni politici a lungo termine da parte dei governi dell'Africa sub-sahariana per ridurre la vulnerabilità del settore agricolo; rileva che le sovvenzioni temporanee sotto forma di sementi resistenti a condizioni atmosferiche estreme possano costituire un'importante rete di sicurezza per i piccoli produttori e le famiglie che altrimenti ne sarebbero duramente colpiti; sottolinea l'importanza dei sistemi di avviso precoce e delle attività preventive in materia di igiene, sementi e mangimi per animali;

deplora che la violenza e l'insicurezza costituiscano un ostacolo alla futura sicurezza alimentare;

111. sottolinea la necessità di concentrarsi nuovamente su una politica alimentare che vada al di là dell'aiuto alimentare, sulla cooperazione tra donatori e tra donatori e beneficiari con partenariati locali più stretti a livello europeo e globale e sul ruolo fondamentale dei paesi beneficiari nell'assicurare i presupposti di base per qualsiasi significativo progresso in questo settore, come la pace interna e investimenti nelle infrastrutture rurali; sottolinea altresì che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di reddito sostenibili diverse dagli aiuti; ritiene che un commercio libero ed equo tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo conforme ai principi dell'OMC costituiscano un elemento chiave per rafforzare la sicurezza alimentare e accelerare lo sviluppo umano nell'Africa sub-sahariana;
112. concorda con la Corte dei conti che sarebbe stato più opportuno prevedere un periodo di attuazione più lungo per lo strumento alimentare (dal 2008 al 2010) in considerazione dei suoi obiettivi e l'esistente divario di finanziamento tra la fine del suo periodo di programmazione e il prossimo periodo di programmazione del FES (a partire dal 2014); sottolinea l'importanza di garantire la continuità degli aiuti vista la continua instabilità e gli elevati livelli dei prezzi delle materie prime; sottolinea la necessità di puntare, in stretto coordinamento con il Programma alimentare mondiale, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, alla complementarità e alla sinergia tra i programmi dell'UE in materia di sicurezza alimentare e i programmi di questi e altri donatori internazionali;
113. manifesta profonda inquietudine per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui la nutrizione è stata trascurata e ritiene questo fatto preoccupante, dato che la denutrizione ha conseguenze estremamente dannose in particolare se si verifica durante la gravidanza o nei primi due anni di vita e può provocare danni irreversibili; rileva che la denutrizione è un ostacolo allo sviluppo umano che arreca danni irreversibili agli individui e infligge ai paesi gravi perdite sul piano economico e sociale; valuta positivamente la volontà della Commissione, espressa nella sua comunicazione intitolata "Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare" (COM(2010)0127), di integrare la dimensione nutrizionale nei programmi dell'Unione; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché elabori un'apposita comunicazione su tale dimensione e integri strategie valide e multisettoriali nella sua politica di sviluppo; rileva che uno degli interventi più importanti ed economicamente più convenienti è l'emancipazione delle donne, che rappresenta un modo molto efficace di aiutare le famiglie a dare priorità alle cure sanitarie e all'alimentazione dei bambini;
114. prende atto della conclusione della Corte dei conti secondo cui gli interventi dell'Unione sono stati in generale ben progettati e raggiungono la maggior parte dei risultati voluti, ma deplora che la qualità degli obiettivi sia stata eterogenea e difficile da misurare vista l'assenza di indicatori di rendimento e la sostenibilità dei risultati sia stata dubbia nella metà degli interventi oggetto di audit; invita la Commissione a fissare obiettivi più realistici e misurabili per gli interventi e a migliorare la loro definizione nei programmi di sostegno di bilancio generale, nei quali occorre prestare maggiore attenzione agli

interventi che promuovono l'imprenditorialità tra la crescente popolazione giovanile e agli interventi che affrontano la discriminazione delle donne nel settore agricolo;

115. continua ad essere convinto dell'importanza di rafforzare l'aspetto della nutrizione nell'aiuto allo sviluppo per la sicurezza alimentare e chiede alla Commissione di presentare una relazione scritta sui progressi registrati al riguardo entro la primavera del 2013;
116. osserva che l'impatto globale dell'azione dell'Unione nell'ambito della sicurezza alimentare è anche influenzato dalle politiche dell'Unione in materia di agricoltura, pesca, energia e commercio; sottolinea la necessità di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di assicurare che tali politiche rappresentino e rispettino il principio del "non nuocere".
117. concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione dovrebbe adoperarsi per favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi agricoli e di trasferimenti sociali;

Parte VI – Relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti dal titolo "Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale"

118. accoglie con favore la Relazione speciale n. 2/2012 che si concentra sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; riconosce che la Relazione speciale n. 2/2012 fornisce informazioni sull'efficienza e sull'efficacia delle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR e si basa su un campione di audit di progetti nel Regno Unito, in Germania, in Slovacchia, in Ungheria e in Portogallo;
119. è del parere che tale relazione di audit sarebbe molto utile anche alla fine del periodo di programmazione 2007 - 2013, permettendo di effettuare ulteriori conclusioni in merito alla performance degli strumenti finanziari (SF) per le piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati dal FESR; ritiene inoltre che la redazione di siffatta relazione alla fine di tale periodo consentirà di evitare di ripetere gli errori commessi aumentando allo stesso tempo l'efficacia e l'efficienza delle future misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR;
120. sottolinea che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'Unione poiché generano posti di lavoro, innovazione e ricchezza; rileva, tuttavia, che le PMI possono incontrare difficoltà di finanziamento, non potendo accedere ai tipi e ai volumi di credito loro necessari in determinate fasi della loro attività;
121. riconosce che in tempi di ristrettezze di bilancio e di una ridotta capacità di prestito del settore privato, è necessario che le PMI, in particolare le microimprese che sono le più colpite e dovrebbero quindi esserne il target principale, ricevano un maggiore sostegno unionale affinché possano continuare a produrre occupazione, innovazione e crescita; rileva che occorre riservare particolare attenzione alle PMI generatrici di uno sviluppo sostenibile a livello locale e che la politica di coesione, essendo il più importante strumento di investimento per la convergenza e lo sviluppo sostenibile di tutta l'Unione, è uno dei due principali canali di sostegno dell'Unione per le PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario rafforzare in futuro l'utilizzo degli strumenti finanziari nella politica di coesione per le PMI onde garantire la rotazione di fondi, promuovere i partenariati pubblico-privato e conseguire un effetto moltiplicatore con il bilancio dell'Unione;
122. ricorda che per sostenere l'imprenditorialità, l'Unione attua la sua politica d'impresa e la sua politica di coesione prevalentemente mediante sovvenzioni, ma che è sempre più frequente il ricorso a strumenti finanziari nel quadro del FESR; nota che gli strumenti finanziari sono rimborsabili e rotativi e possono così essere utilizzati da ondate successive di piccole e medie imprese;
123. riconosce che l'attuazione di programmi volti ad agevolare l'accesso al finanziamento richiede il coinvolgimento attivo di intermediari finanziari che trasformino i fondi pubblici in SF per le PMI; rileva che al finanziamento pubblico possano aggiungersi ulteriori fondi stanziati dal settore privato, aumentando così le somme disponibili per investimenti nelle PMI; rileva che tale azione suole definirsi effetto leva o effetto moltiplicatore;

124. sottolinea che la mancanza di accesso al finanziamento ha comportato un crollo del numero di nuove imprese e che gli strumenti finanziari cofinanziati dal FESR svolgono un ruolo sempre più importante per incentivare l'imprenditorialità;
125. ricorda che l'audit della Corte dei conti si è concentrato sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e che i risultati dell'audit si basano su una revisione diretta di un campione di progetti e su un esame dei sistemi di gestione, monitoraggio e informazioni della Commissione e degli Stati membri;
126. osserva che la Corte dei conti ha concentrato il suo audit su tre principali tipologie di SF: strumenti di capitale, di credito e di garanzia; constata che si tratta di strumenti ammissibili al cofinanziamento del FESR, ma che devono essere rispettate le norme di ammissibilità dell'Unione e nazionali; ribadisce che l'obiettivo principale dell'audit era quello di verificare l'efficacia e l'efficienza delle spese del FESR a favore di misure di ingegneria finanziaria per le PMI;
127. esprime soddisfazione per le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relative alle valutazioni del deficit di finanziamento; osserva che nella proposta legislativa¹ per il prossimo periodo di programmazione tale valutazione è resa obbligatoria sotto forma di valutazione ex ante; invita la Commissione a introdurre i requisiti pertinenti, compresi i parametri quantificati, concernenti il ruolo e l'applicazione della valutazione ex ante nel pertinente regolamento come parte dell'atto di base; ritiene che anche la questione delle disposizioni sulla rotazione debba essere affrontata nella proposta legislativa per il prossimo periodo di programmazione;
128. rileva che i regolamenti dei Fondi strutturali consentono di stabilire una preferenza per il settore privato rispetto al pubblico; invita la Commissione a trovare una giustificazione adeguata per questa posizione privilegiata, in quanto tale trattamento potrebbe limitare la capacità di rientrare in possesso dei fondi in eccesso e la possibilità di destinare tali fondi ad altre PMI;
129. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che l'efficacia e l'efficienza delle misure sono state ostacolate dalle gravi carenze seguenti:
- le valutazioni del deficit di finanziamento delle PMI, ove eseguite, sono viziate da gravi difetti e tali deficit di finanziamento non vengono sistematicamente resi pubblici;
 - i regolamenti sui Fondi strutturali, originariamente concepiti per sovvenzioni a fondo perduto, presentano gravi carenze poiché ignorano le specificità degli SF;
 - prima che i fondi raggiungano le PMI, si rilevano significativi ritardi e, rispetto ad altri programmi dell'Unione a sostegno delle PMI, la capacità del FESR di incentivare l'investimento di privati è piuttosto scarsa;

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (COM(2011)0615/2).

130. rammenta altresì che la propria commissione per lo sviluppo regionale, nel suo parere in materia di SF innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale¹, invitava a garantire da subito la chiarezza, la semplicità e la trasparenza del quadro giuridico per gli SF e un riferimento giuridico coerente alle definizioni degli SF;
131. rileva con preoccupazione che le precedenti relazioni annuali di attuazione, le commissioni di monitoraggio e gli indicatori dei programmi operativi sono stati considerati inadeguati o inappropriati per gli obiettivi e le finalità degli SF; accoglie con favore gli sviluppi nell'attività di relazione e monitoraggio registrati con JEREMIE;
132. deplora il fatto che, a livello dei fondi di partecipazione, la Corte dei conti non abbia riscontrato una leva significativa del settore privato per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; esprime sorpresa per il fatto che, solitamente, negli accordi di finanziamento tra le autorità di gestione e gli intermediari finanziari non si faccia menzione di espliciti requisiti di leva, se si escludono alcuni fondi di capitale che hanno previsto requisiti di leva vincolanti per co-investitori privati;
133. appoggia l'invito della Corte dei conti a definire con più chiarezza il concetto di leva finanziaria negli SF; sottolinea, tuttavia, che alla luce delle pressioni per una leva finanziaria più elevata, è importante rammentare che gli SF della politica di coesione finanziano generalmente progetti nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni con difficoltà economiche, con l'obiettivo di migliorare situazioni di fallimenti del mercato e investimenti non ottimali, pertanto gli SF della politica di coesione non si concentrano soltanto sulla redditività a breve termine, ma anche su elevati benefici socio-economici significativi su scala locale e regionale; punta, in materia di progettazione e realizzazione dei programmi, alla governance multilivello e alla gestione condivisa quali concetti fondamentali della politica di coesione che permettono alle autorità regionali e nazionali di partecipare alla pianificazione e all'esecuzione dei programmi; sottolinea, pertanto, che il quadro legislativo deve conservare un certo livello di flessibilità, anche in tema di definizioni e condizioni dell'effetto leva;
134. riconosce il potenziale di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria per costituire capitale e potenziare gli investimenti, in contrapposizione alle sovvenzioni, che sono sempre percepite come eccessivamente farraginose e burocratiche dai beneficiari; sottolinea che gli strumenti di ingegneria finanziaria potrebbero svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraendo finanziamenti da altri investitori in aree di forte interesse per l'Unione;
135. rileva, inoltre, che per gli strumenti di capitale e di credito, la Corte dei conti ha rilevato che l'effetto leva ottenuto non è stato significativo e inferiore ai parametri di confronto; nota con soddisfazione che, al contrario, l'effetto leva per gli strumenti di garanzia è stato più alto;
136. esorta la Commissione ad agire senza indugio per quanto riguarda le conclusioni della Corte dei conti; attribuisce particolare importanza all'aumento, in futuro, della capacità del FESR di incentivare l'investimento di privati che corrisponda ai contributi pubblici;

¹ Parere allegato alla relazione A7-0270/2012.

137. esprime preoccupazione per i diffusi ritardi registrati negli Stati membri quanto all'accesso al credito per le PMI; invita la Commissione e le autorità di gestione ad evitare ritardi nel consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti, principalmente per motivi amministrativi, giuridici, organizzativi o strategici; deplora il fatto che, dal punto di vista dell'autorità di gestione, diventa più conveniente ricorrere all'alternativa delle sovvenzioni per le PMI;
138. esorta la Commissione a presentare, quanto prima possibile, una proposta integrata e chiarificatrice sui problemi causati dall'attuale molteplicità delle definizioni di piccole e medie imprese, che variano all'interno dell'Unione per diversità di scopi o obiettivi, e a proporre possibili rimedi a tale situazione;
139. deplora il fatto che, in taluni casi, le informazioni sui costi di gestione sostenuti dalle PMI non erano disponibili o non erano affidabili; invita le autorità competenti a migliorare la situazione attuale e a fornire, in futuro, tutte le informazioni rilevanti; riconosce l'opportunità di operare una distinzione in relazione ai costi degli strumenti di ingegneria finanziaria (costi di gestione del fondo di partecipazione JEREMIE e costi di gestione degli intermediari finanziari) e al costo per le PMI;
140. deplora il fatto che, in un certo numero di casi, gli intermediari finanziari nominati dalle rispettive autorità di gestione abbiano addebitato alle singole PMI i costi di rifinanziamento e di trattamento; sottolinea che tali costi dovrebbero essere voci di spesa d'esercizio ordinaria per gli intermediari finanziari;
141. sottolinea l'importanza di semplificare le procedure amministrative per quanto riguarda l'accesso al credito e di ridurre i requisiti di cofinanziamento;
142. esprime preoccupazione per il fatto gli orientamenti della Commissione non definiscono i termini e le condizioni che impedirebbero di addebitare alle PMI costi non corrispondenti all'effettivo rischio da queste assunto o a servizi erogati dagli intermediari finanziari;
143. raccomanda che, in considerazione della complessità combinata degli SF, della gestione concorrente e delle disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e i Fondi strutturali, la Commissione migliori i sistemi di comunicazione e di monitoraggio tra Commissione, autorità di gestione e beneficiari (gli intermediari finanziari) e fornisca, alla luce delle nuove disposizioni del quadro normativo 2007-2013, un orientamento e una consulenza migliori;
144. approva la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe offrire un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente ineccepibile specifico agli SF; invita altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti relative a un accordo con gli Stati membri su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi, che rafforzerebbero tanto il processo di monitoraggio quanto quello di audit;
145. rileva che la frammentazione territoriale e l'insufficiente massa critica incidono sulla capacità di attrazione degli SF e impongono determinate condizioni finanziarie e possibili costi di gestione relativamente elevati; rileva che tali caratteristiche del FESR

ostacolano la sana gestione finanziaria degli SF in tutti i diversi periodi di programmazione alla base del sostegno FESR alle PMI;

146. si rammarica del fatto che, al momento di stabilire le procedure per l'assegnazione dei fondi del programma operativo, le autorità pubbliche, che di solito hanno poca dimestichezza con il finanziamento alle PMI, abbiano concesso spesso contributi pubblici ai fondi secondo modalità che hanno impedito di raggiungere la massa critica; insiste sul fatto che i diversi programmi operativi tematici con multipli obiettivi economici, ambientali, sociali e territoriali sono all'origine di questa situazione;
147. è del parere che, nel proporre misure di ingegneria finanziaria, le autorità di gestione dovrebbero accertarsi che la loro proposta sia debitamente motivata da una valutazione di alta qualità del deficit di finanziamento delle PMI, basata su una metodologia standardizzata e comunemente accettata; è favorevole al fatto che, prima di approvare programmi operativi che contemplino misure di ingegneria finanziaria, la Commissione ne verifichi la compatibilità con la valutazione del deficit di finanziamento delle PMI, garantendo anche la qualità di quest'ultima;
148. esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni negli Stati membri in materia di accesso delle PMI alle fonti di finanziamento; sostiene la raccomandazione della Corte dei conti ai sensi della quale, al fine di ottimizzare il volume della fornitura di finanziamenti alle PMI, è necessario sensibilizzare il più possibile le parti interessate alle specifiche esigenze di finanziamento delle PMI;
149. è del parere che debba essere l'effetto moltiplicatore a dimostrare la capacità dei contributi finanziari iniziali dell'Unione e degli Stati membri ad attrarre finanziamenti privati; ritiene che il cofinanziamento di strumenti finanziari da parte degli Stati membri debba essere considerato, insieme al contributo dell'Unione, come parte del finanziamento pubblico;
150. ritiene che gli atti delegati, destinati a riguardare elementi non essenziali della legislazione dell'Unione, non dovrebbero disciplinare questioni che rientrano di fatto tra gli elementi chiave del futuro regime di coesione¹;
151. raccomanda vivamente al Consiglio e alla Commissione, in sede di elaborazione delle proposte di regolamento dei Fondi strutturali, di fornire un quadro normativo più adeguato, in modo tale che l'elaborazione e l'attuazione delle misure di ingegneria finanziaria non risentano delle carenze del quadro normativo, dei vincoli geografici e degli effetti di dispersione dei Fondi strutturali; chiede che gli insegnamenti tratti dall'attuale periodo di programmazione trovino riscontro nella concezione delle proposte di regolamento dei Fondi strutturali; ritiene, in particolare, che le proposte dovrebbero essere orientate verso le prestazioni e i risultati piuttosto che la semplice osservanza;
152. è favorevole al fatto che la Commissione preveda un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente solido, specifico per gli SF, anche separando gli

¹ Ad esempio, l'adozione di un quadro strategico comune; l'adozione di norme dettagliate sugli strumenti finanziari; le responsabilità degli Stati membri concernenti la procedura per segnalare le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate; le condizioni degli audit nazionali; i criteri di accreditamento per le autorità di gestione e le autorità di certificazione.

SF dalle vere e proprie sovvenzioni nei processi di monitoraggio, relazione e revisione della Commissione, e che la quantità di denaro effettivamente versato alle PMI sia trasparente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri, in particolare, ad accordarsi su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi per gli SF;

153. condivide l'opinione secondo cui la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di offrire agli Stati membri strutture e strumenti di ingegneria finanziaria per PMI già consolidati (ad esempio, sovvenzioni vincolate al pagamento di royalty, veicoli di investimento dedicati), solo se questi possano avere la conseguenza di velocizzare l'attuazione e ridurre i costi di gestione, sia pure in modo tale che questo prerequisito non comprometta eccessivamente le opportunità delle PMI di avvalersi di tali regimi di finanziamento; sottolinea l'importanza di garantire che l'ingegneria finanziaria continui a restare flessibile per adattarsi sia alle disparità regionali che ai cambiamenti del mercato;
154. osserva che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, dovrebbero far convergere tutti gli SF per le PMI cofinanziati dal FESR in un unico programma operativo per ciascuno Stato membro o in un unico asse prioritario nel programma operativo nazionale di uno Stato membro, al fine di razionalizzare il processo di pianificazione, eliminando una delle principali cause di ritardo riscontrate;
155. ritiene che la Commissione dovrebbe proporre una definizione comune di effetto moltiplicatore e di concetti standard di reimpiego nei regolamenti dei Fondi strutturali, con le debite distinzioni tra fondo di partecipazione, nonché esigere coefficienti di leva minimi, periodi di rotazione minimi e dati per il calcolo degli indicatori dell'effetto di leva contrattualmente vincolanti; ritiene che il concetto di valore aggiunto dovrebbe essere considerato una componente importante nel calcolo dei coefficienti di leva, al fine di raggiungere i pertinenti obiettivi politici e tener conto delle condizioni di mercato; ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno articolare il concetto di valore aggiunto europeo nel quadro giuridico per il periodo 2014-2020;
156. chiede al Consiglio e alla Commissione di esaminare metodi alternativi di sostegno alle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, ove il quadro della politica di coesione non si rivelasse idoneo; rileva che tali strumenti dovrebbero essere sostenuti attraverso programmi amministrati centralmente dalla Commissione, attraverso programmi gestiti da veicoli di investimento dedicati in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, oppure attraverso programmi gestiti direttamente dagli Stati membri;
157. rammenta che il suddetto parere della commissione per lo sviluppo regionale sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo QFP accoglie positivamente il fatto che l'applicazione degli SF sia estesa nell'ambito della politica di coesione a tutti gli obiettivi tematici e a tutti i fondi del quadro strategico comune nel prossimo periodo di programmazione;

Parte VII – Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti dal titolo "I Fondi strutturali: Le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?"

158. valuta positivamente la relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti; appoggia tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte e chiede alla Commissione di attuarle in modo efficace e tempestivo;
159. si compiace che la Commissione abbia sistematicamente avviato azioni correttive e che nel 90% dei casi le azioni richieste abbiano costituito un'adeguata risposta alle carenze riscontrate (punto 27);
160. rileva che al 75% circa delle richieste basate sulle relazioni annuali di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001¹ della Commissione non hanno fatto seguito rettifiche finanziarie; chiede quindi alla Commissione di indicare i motivi delle mancate rettifiche finanziarie in questo contesto;
161. esprime preoccupazione per i diversi requisiti applicati dalla Commissione nel periodo di programmazione 2000-2006 in materia di attuazione dei controlli di primo livello, poiché ciò potrebbe comportare la mancata individuazione delle spese irregolari; chiede alla Commissione di adottare un approccio coerente per le richieste di controlli di primo livello e di fornire informazioni per i periodi di programmazione successivi al 2000-2006; osserva che la base giuridica per il periodo 2007-2013 obbliga le autorità di gestione a effettuare verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006² della Commissione;
162. chiede alla Commissione di diffondere in modo ancor più capillare check-list elaborate e manuali sulle migliori prassi (prestando particolare attenzione alle norme di ammissibilità) cui gli Stati membri dovranno attenersi, e di verificare con maggior rigore in che modo si tiene conto di tali risorse;
163. ritiene che i controlli di primo livello siano della massima importanza per garantire la validità del tasso di errore fin dall'inizio della procedura di attuazione; reputa quindi che l'autorità di gestione debba essere accreditata dalla Commissione o che quest'ultima debba coadiuvare e controllare l'autorità di gestione nell'esercizio dei summenzionati controlli di primo livello;
164. esprime tuttavia preoccupazione, in particolare per le seguenti osservazioni:
- l'attuazione delle azioni correttive ha richiesto in media 30 mesi (punto 32) e i ritardi sono imputabili principalmente agli Stati membri interessati, sebbene la

¹ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

² Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Commissione sia stata parzialmente responsabile nel 39% dei casi e pienamente responsabile nel 5% di essi (punto 35);

- solo nel 67% dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in merito all'accuratezza delle rettifiche finanziarie (punto 55);
 - solo nel 28% dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in relazione al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri a seguito di azioni correttive (punto 64), il che significa che saranno necessari considerevoli sforzi nella procedura di chiusura;
165. esprime altresì preoccupazione riguardo all'osservazione della Corte dei conti secondo cui gli audit successivi utilizzati dalla Commissione per verificare l'affidabilità delle dichiarazioni rese dagli Stati membri necessitano di ulteriori azioni correttive da parte degli stessi nel 78% dei casi (punto 45); teme pertanto che in alcuni casi la Commissione si sia basata su informazioni potenzialmente inaffidabili, senza mettere sufficientemente in discussione le informazioni presentate dagli Stati membri (cfr. ad esempio punto 57, riquadri 9 e 12) e che non abbia verificato adeguatamente l'affidabilità delle informazioni; sottolinea che la scarsa affidabilità delle dichiarazioni degli Stati membri richiede ulteriori risorse di audit da parte della Commissione; riconosce altresì la necessità di equilibrare in modo adeguato i costi e i benefici di tali audit di follow-up (punto 46);
166. ritiene che, rafforzando il ruolo svolto dalla Commissione nei controlli ex ante anziché nei controlli ex post, sarebbe possibile raggiungere un livello di efficienza nettamente superiore;
167. ricorda alla Commissione che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti ha rilevato un aumento del tasso di errore nel settore della coesione, il che denota un'inversione della tendenza positiva osservata negli anni precedenti e mal si concilia con la riduzione accelerata dei tassi di errore richiesta dal Parlamento nell'ambito della procedura di scarico 2008¹;
168. ribadisce l'importanza del ruolo di supervisione che la Commissione esercita per potersi assumere la responsabilità definitiva dell'attuazione del bilancio, anche nei settori a gestione condivisa; ricorda il piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097) come pure il quadro giuridico rafforzato per il periodo di programmazione 2007-2013, intesi a ridurre il livello di errore nelle azioni strutturali e a tutelare così il bilancio dell'UE; osserva tuttavia che il piano d'azione del 2008 è entrato in vigore soltanto alla fine del periodo di programmazione 2000-2006 e poteva quindi coprire solo il processo di chiusura di detto periodo; chiede quindi alla Commissione di applicare pienamente le misure indicate nel piano d'azione per il periodo di programmazione 2007-2013 e per i periodi successivi; si attende, in questo contesto, che la Commissione riduca notevolmente e progressivamente i tassi di errore, in particolare nei programmi per i quali è lecito aspettarsi i tassi più elevati; propone che la

¹ Cfr. il paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (GU L 252 del 25.9.2010, pag. 39).

Corte dei conti proceda periodicamente a una valutazione della qualità tecnica ed etica delle autorità nazionali di audit, segnatamente per quanto concerne la loro indipendenza, comunicando le proprie osservazioni e conclusioni al Parlamento e al Consiglio;

169. sottolinea che la rapidità è fondamentale nella procedura di controllo al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dei contribuenti dell'Unione; chiede alla Commissione di dare priorità ad azioni di controllo, valutazione e follow-up quanto più possibile precoci nell'ambito della sua futura sorveglianza della gestione di tali Fondi;
170. ritiene che il miglioramento del ruolo di vigilanza della Commissione sia un processo continuo; pone l'accento, in questo contesto, sull'osservazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene in una determinata fase i sistemi di gestione e di controllo fossero efficaci, ciò non significa necessariamente che essi continuino a esserlo, poiché sistemi, personale e soggetti incaricati della gestione delle azioni strutturali possono cambiare; chiede alla Commissione di fornire pieno sostegno alle raccomandazioni della Corte dei conti; ritiene che il piano d'azione dovrà essere migliorato se non si darà risposta alle aspettative di miglioramento della gestione finanziaria della Commissione;
171. chiede alla Commissione di adoperarsi per garantire che gli Stati membri non compromettano la continuità dei programmi sostituendo il personale, i sistemi e i soggetti responsabili del controllo dei Fondi strutturali, la cui efficacia è già stata certificata dalla Commissione;
172. prende nota con soddisfazione dell'elevato numero di azioni preventive, comprese le rettifiche finanziarie, messe in atto dalla Commissione in seguito all'adozione del piano d'azione nel 2008; chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni in merito all'impatto di tali rettifiche sul tasso di errore complessivo per il periodo di programmazione 2000-2006;
173. ribadisce l'idea di "audit unico", proposta dalla Corte dei conti nel suo parere n. 2/2004; ritiene che in un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, i principi e le norme comuni debbano essere la base dell'amministrazione a tutti i livelli¹;
174. è convinto che la Commissione debba continuare a mirare all'attuazione del principio dell'audit unico; ribadisce che è della massima importanza garantire la qualità dell'operato delle autorità di audit nel periodo attuale e in quelli futuri nonché assicurarne l'indipendenza, e che a tale scopo è fondamentale definire per gli audit norme comuni chiare e trasparenti; osserva che il bilancio dell'Unione potrebbe essere adeguatamente tutelato anche in presenza di tassi di errore elevati – a condizione che le autorità di audit producano risultati affidabili – visto che la Commissione potrebbe applicare opportune rettifiche finanziarie; ribadisce tuttavia che in questi casi il contribuente nazionale deve pagare due volte e che pertanto la prevenzione degli errori è sempre più efficace della loro correzione successiva, sia per la Commissione che per gli Stati membri interessati; rimanda al riguardo in particolare al trattino 2 della raccomandazione n. 1 della Corte dei conti ed esorta la Commissione ad attuare tale raccomandazione;

¹ Cfr. il paragrafo 61 della risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione e agenzie esecutive (GU L 250 del 27.9.2011, pag. 33).

175. invita la Commissione a portare a termine la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006, tenendo in debita considerazione le osservazioni della Corte dei conti e informando il Parlamento in merito alle misure con cui intende garantire la legittimità e la regolarità della procedura;
176. chiede altresì alla Commissione di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla relazione della Corte dei conti, di monitorare l'attuazione delle azioni strutturali per il periodo 2007-2013 e di tenere presenti le osservazioni della Corte dei conti nell'ambito dei dibattiti sui futuri interventi strutturali per il periodo 2014-2020;
177. è fermamente convinto che la Commissione debba rafforzare la propria partecipazione alla procedura di controllo dei Fondi strutturali, coadiuvando e monitorando maggiormente le autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri, nonché gli organismi di liquidazione, in tutte le fasi di attuazione e di verifica, al fine di garantire una procedura ancor più efficace e meno onerosa in termini di tempo e di risorse;

Parte VIII – Relazione speciale n. 4/2012 della Corte dei conti dal titolo "L'uso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?"

Introduzione

178. accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione negativa delle prestazioni sia della Commissione che degli Stati membri per quanto attiene all'efficacia e all'efficienza economica dei fondi spesi per progetti di porti marittimi in cofinanziamento;
179. si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni della Corte dei conti;
180. ritiene che gran parte delle azioni intraprese dalla Commissione al fine di prevenire future carenze del tipo di quelle individuate nella relazione speciale sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di una spesa più efficace ed economicamente più efficiente;
181. ritiene tuttavia che la Commissione debba adottare ulteriori misure;

Constatazioni

182. è preoccupato in relazione al fatto che:
- dei 27 progetti esaminati, quattro non erano stati ultimati al momento della conclusione della relazione e due non erano ancora stati completati nel gennaio 2012;
 - le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruzione sono state spesso lunghe e onerose, e in alcuni casi hanno provocato ritardi e ulteriori spese;
 - due progetti perseguivano obiettivi non conformi alla politica dei trasporti o alla descrizione contenuta nel programma operativo nell'ambito del quale erano stati finanziati;
183. osserva che:
- al momento della conclusione della relazione, quattro progetti non erano operativi nonostante fossero stati completati, ma lo sono attualmente;
 - nessuna delle regioni disponeva di un piano strategico a lungo termine per lo sviluppo portuale sebbene i piani strategici non rappresentassero una condizione di finanziamento;
184. condivide il parere della Commissione secondo cui i risultati e l'incidenza degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto non sono sempre visibili subito dopo il

completamento dei lavori di costruzione, poiché la loro concretizzazione richiede qualche tempo;

185. conclude che:

- la Commissione non riceve informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento dei progetti, dal momento che le informazioni disponibili non hanno portato all'adozione di misure per ovviare alle carenze dei progetti stessi;
- gli orientamenti e i seminari di formazione della Commissione non sono stati di per sé sufficienti per sensibilizzare in misura soddisfacente ai principi della sana gestione finanziaria;
- le disposizioni giuridiche che definiscono il ruolo consultivo della Commissione presso i comitati di sorveglianza potrebbero essere troppo restrittive e i suoi "altri strumenti" intesi a garantire l'efficacia della spesa potrebbero essere inefficaci, dal momento che la Corte dei conti ha trovato solo pochi elementi che confermano l'intervento della Commissione nell'ambito di detti comitati per garantire l'efficacia della spesa o definire indicatori di risultato e di impatto;
- dal momento che i porti turistici (marine) sono accessibili solo a una minoranza della popolazione, non si può ritenere che migliorino l'accessibilità delle isole e la loro costruzione non si inserisce pertanto nella politica dei trasporti, eccezion fatta per quei casi in cui le piccole imbarcazioni sono quelle comunemente utilizzate come regolare mezzo di trasporto fra le isole, per cui la costruzione di porti turistici determinerebbe un miglioramento generale dei collegamenti;
- i bacini di carenaggio per costruzioni speciali non sono conformi agli obiettivi degli orientamenti TEN-T anche se possono essere usati per la manutenzione, in quanto non soddisfano nessuna delle "Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima" di cui all'allegato II, sezione 5, punto 2, parte III, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;

Raccomandazioni della Corte dei conti

186. approva le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui la Commissione dovrebbe:

- adoperarsi per subordinare la concessione dell'aiuto previsto dalla politica di coesione per le infrastrutture portuali all'esistenza di una strategia globale a lungo termine per lo sviluppo portuale;
- effettuare visite in loco che vertano sull'efficacia durante la costruzione;
- effettuare verifiche ex post, basate sull'analisi dei rischi, circa l'uso e il rendimento delle infrastrutture cofinanziate;

¹ GUL 228 del 9.9.1996, pag. 1.

² GUL 185 del 6.7.2001, pag. 1.

- rafforzare la procedura di valutazione per i grandi progetti e i progetti del Fondo di coesione, onde migliorare l'individuazione di carenze gravi e l'adozione di misure correttive appropriate;
- adoperarsi per introdurre il principio che subordina la concessione dei finanziamenti dell'Unione al conseguimento dei risultati previsti;
- incoraggiare l'uso di indicatori di risultato e di impatto da parte delle autorità di gestione;

187. si compiace che la Commissione abbia:

- proposto l'introduzione di condizioni ex ante al fine di garantire l'esistenza di una pianificazione strategica di lungo termine prima di qualsiasi decisione di finanziamento per il quadro della politica di coesione 2014-2020;
- introdotto visite in loco dei progetti e organizzato riunioni tecniche con le rispettive autorità;
- avviato audit di chiusura per i progetti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2000-2006, selezionati sulla base dei rischi;
- rafforzato la procedura decisionale nel periodo 2007-2012 introducendo la standardizzazione di detta procedura per i grandi progetti, formulari standard per la presentazione delle domande e l'obbligo di consultare i servizi competenti della Commissione, nonché istituendo l'iniziativa JASPERS (*Joint Assistance to Support Projects in European Regions*), che dovrebbe consentire agli Stati membri di presentare domande preparate meglio;
- messo a punto un quadro per gli audit di rendimento destinato a costituire la base di una prima serie di audit mirati che sarà avviata nel 2012 e chiesto, nell'ambito della proposta relativa al quadro della politica di coesione 2014-2020, un quadro di riferimento in materia di risultati che comprenderebbe il diritto della Commissione di sospendere i pagamenti nei casi in cui il raggiungimento dei traguardi fondamentali o degli obiettivi è lontano;

Altre raccomandazioni

188. invita la Commissione a:

- accogliere pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti sull'uso di indicatori di risultato e d'impatto non solo a livello delle priorità ma anche – con una portata adatta all'impatto eventuale del singolo progetto – a livello dei progetti;
- prevedere un dispositivo in base al quale la valutazione dei risultati e dell'impatto dell'investimento nelle infrastrutture di trasporto sia effettuata una volta ultimati i lavori di costruzione, quando ci si può aspettare che i risultati e l'impatto di questi ultimi siano visibili;

- intraprendere un'analisi comparativa del termine medio di realizzazione e della qualità delle procedure amministrative nei vari Stati membri in casi paragonabili di progetti cofinanziati, al fine di raccomandare l'applicazione delle migliori prassi;
- tenere conto del fatto che le carenze constatate nella realizzazione dei traguardi fondamentali fissati non sono sempre imputabili a una cattiva gestione ed escludere dalla sua proposta di quadro di riferimento in materia di prestazioni il rifiuto di effettuare i pagamenti, nel caso in cui il mancato raggiungimento dei risultati auspicati non avrebbe potuto essere evitato e/o previsto da una prospettiva ex ante;
- accrescere il volume delle informazioni disponibili riguardo all'avanzamento dei progetti e subordinare il proseguimento del finanziamento alla capacità di ovviare alle carenze riscontrate; osserva che la mancanza di informazioni sull'esecuzione del progetto è inaccettabile;
- effettuare analisi dell'efficacia dei seminari di formazione e delle note orientative che mirano a sensibilizzare ai principi della sana gestione finanziaria;
- proporre modifiche delle disposizioni giuridiche che rendano più efficace il suo ruolo consultivo presso i comitati di sorveglianza ed effettuare un'analisi della validità dei suddetti "altri strumenti" destinati a garantire l'efficacia della spesa;

Parte IX – Relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti dal titolo "Il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne"

189. accoglie con favore la relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei Conti poiché fornisce al Parlamento, in quanto autorità di controllo e di scarico, informazioni sull'esecuzione del bilancio;
190. si compiace del parere generale della Corte dei conti, secondo cui il CRIS è per lo più efficace nel rispondere ai bisogni informativi della Commissione nel campo delle azioni esterne (punto 75); esprime, tuttavia, preoccupazione per talune criticità individuate nella relazione;
191. invita la Commissione a definire il ruolo e gli obiettivi del CRIS, che non sono aggiornati da quando il sistema è entrato in funzione nel 2002, nonostante le numerose modifiche al suo contenuto;
192. appoggia tutte le raccomandazioni della Corte dei conti e invita la Commissione a dar loro un seguito quanto prima, al fine di porre rimedio alle carenze persistenti;
193. sottolinea che ogni cambiamento nel ruolo del CRIS e ogni sua modifica dovrebbero riflettere le nuove sfide della politica esterna dell'Unione introdotte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con conseguente miglioramento della qualità e della coerenza dei dati;
194. sottolinea la necessità di adattare le funzioni informative del CRIS alle competenze del Parlamento in materia di politica estera e controllo di bilancio;
195. reputa della massima importanza la raccomandazione n. 1, secondo cui occorre definire il ruolo attribuito al CRIS in quanto sistema informatico, segnatamente rispetto al sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione;
196. ritiene che un miglioramento dell'integrità dei dati tra il CRIS e l'ABAC sia imperativo al fine di riferire in merito alle attività esterne dell'UE in modo coerente, trasparente, aggiornato e affidabile; sottolinea che nell'ambito del CRIS occorre evitare la duplicazione delle funzioni ABAC;
197. esprime preoccupazione per le seguenti osservazioni della Corte dei conti in merito all'efficacia e all'efficienza del CRIS:
 - il ruolo del CRIS rispetto all'ABAC non è stato adeguatamente definito, il che ha causato una duplicazione delle funzioni (punti 34 e 35) e vi sono dubbi sul valore aggiunto della codifica delle operazioni finanziarie in CRIS in generale (punto 35),
 - talune informazioni provenienti dal CRIS possono essere inattendibili (punti da 39 a 41, da 49 a 52 e da 54 a 56) e richiedono talvolta ulteriori correzioni manuali (si veda la risposta della Commissione al punto 52) a causa di lacune nella codifica dei dati (punti da 38 a 41) o di dati mancanti o non validi (punti da 49 a 51, 54 e 55),

- vi sono stati notevoli ritardi nella registrazione delle informazioni (fatture e relazioni di audit) in CRIS (punto 57),
 - la difficoltà d'uso del CRIS si conferma il difetto più urgente (punto 43 e figura 3);
198. teme che, a causa di tali carenze, le informazioni fornite al Parlamento in quanto autorità di scarico risultino poco attendibili (ad esempio, il punto 39 riguardo alle spese suddivise per paese); riconosce gli sforzi intrapresi finora dalla Commissione (si vedano in particolare le risposte della Commissione ai punti 35, 52 e 54); invita tuttavia quest'ultima a porre rimedio quanto prima a dette carenze al fine di garantire la sana gestione finanziaria del CRIS; propone di prestare una particolare attenzione ad evitare la duplicazione delle funzioni, che è indizio di scarsa efficienza e concorre al rischio di immissione di dati errati;
 199. rileva, inoltre, che sarebbe opportuno aggiornare la funzionalità del CRIS al fine di fornire dati aggregati sui paesi beneficiari, le aree tematiche e gli strumenti finanziari, compito che risulta attualmente difficile o addirittura impossibile; sottolinea la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema per gli operatori, mediante la razionalizzazione e il consolidamento della codifica dei dati;
 200. prende atto delle spiegazioni della Corte dei conti in merito alla mancanza di analisi dei costi sul CRIS, emersa da un audit che era stato effettuato al fine di analizzare l'attitudine del CRIS a fornire alla Commissione le informazioni necessarie e non di esaminare le sue spese amministrative; deplora comunque la mancanza di informazioni sull'efficacia del CRIS sotto il profilo dei costi;
 201. deplora altresì la mancanza di una chiara strategia a lungo termine che definisca gli obiettivi e il funzionamento del CRIS fin dal suo inizio, mancanza che ha condotto, in definitiva, a una proliferazione di attività senza una visione coerente;
 202. sottolinea che il CRIS dovrebbe prevedere un meccanismo standard per la stratificazione della riservatezza dei dati e dei diritti di accesso degli utenti; ritiene necessaria l'inclusione di tale meccanismo in modo da garantire la debita riservatezza e integrità dei dati;
 203. esprime preoccupazione per l'insufficiente sicurezza del sistema; rileva, inoltre, che la definizione delle responsabilità nella sfera della sicurezza resta indefinita e poco chiara, con conseguente grave rischio per la sicurezza dei dati; sottolinea che i dati devono essere pienamente conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS);
 204. rammenta alla Commissione l'importanza del rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è critico riguardo al fatto che le notifiche al Garante della protezione dei dati personali non abbiano esplicitamente contemplato i curriculum vitae allegati ai record di CRIS (punto 74);
 205. invita la Commissione a porre rimedio a tutte le lacune e a dare un seguito, senza ulteriore indugio, alle raccomandazioni presentate dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Parte X – Relazione speciale n. 6/2012 della Corte dei conti dal titolo "Assistenza dell'Unione europea alla comunità turco-cipriota"

206. ricorda che l'audit ha inteso rispondere al seguente quesito generale: "La Commissione gestisce in modo efficace lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione a favore della comunità turco-cipriota?";
207. invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci a tenere conto del testo della presente risoluzione nei negoziati relativi al nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) senza pregiudizio per l'esito finale di quest'ultimo, onde tenere presente la raccomandazione della Corte dei conti di garantire una migliore pianificazione, esecuzione e sostenibilità, in armonia con il regolamento (CE) n. 389/2006¹, in modo tale che non comporti un territorio esterno;
208. concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti secondo cui "il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi, ma la loro sostenibilità è spesso a rischio, soprattutto a causa dell'incertezza sui finanziamenti UE futuri" e la Commissione "è stata in grado di elaborare un programma che affronta e stabilisce adeguate priorità in tutti i settori a cui si riferiscono gli obiettivi del regolamento" e "ha anche individuato, a fronte di significativi vincoli, un modo per costituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi nella parte settentrionale di Cipro per utilizzare metodi di attuazione per lo più adeguati, nonché misure per limitare i rischi. Le principali debolezze riscontrate nella gestione del programma sono dovute al fatto che l'Ufficio di sostegno locale non ha beneficiato di un maggior decentramento delle procedure, di cui godono invece le delegazioni, e al fatto che i contratti per il personale avessero durata troppo breve per consentire una gestione completa dei progetti finanziati dall'inizio alla fine; inoltre, il monitoraggio nel quadro di riferimento della gestione congiunta con l'ONU era insufficiente";
209. constata che il programma ha garantito assistenza a molti beneficiari diversi all'interno della comunità turco-cipriota; si rammarica tuttavia che il progetto più grande, la costruzione di un impianto di dissalazione dell'acqua marina (27,5 milioni di EUR), non abbia potuto essere attuato a causa di restrizioni imposte dall'esercito turco; osserva che ciò rappresenta un notevole insuccesso per il programma;
210. sottolinea l'importanza di continuare a fornire assistenza alla comunità turco-cipriota conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 389/2006, come osservato anche dalla Commissione nella sua risposta alla relazione speciale della Corte dei conti; sottolinea altresì l'importanza di ravvicinare la comunità turco-cipriota all'Unione al fine di agevolare il processo di riunificazione; ritiene pertanto che occorra incrementare, in futuro, le risorse destinate i) alla promozione dello sviluppo economico e sociale, ii) allo sviluppo e al risanamento delle infrastrutture, iii) alla riconciliazione, alle misure di rafforzamento del clima di fiducia e al sostegno alla società civile, iv) alla familiarizzazione della comunità turco-cipriota con l'Unione, v) all'elaborazione di testi giuridici in linea con l'*acquis communautaire*, vi) alla preparazione in vista

¹ Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

dell'attuazione dell'*acquis communautaire* nonché alla promozione, in via prioritaria, dell'integrazione economica e ritiene altresì che occorra intensificare i programmi bicomunitari collegati;

211. sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale dei progetti bicomunitari quali il Comitato per le persone scomparse, al fine di accertare quale sia stato il loro destino, contribuendo in tal modo alla riconciliazione tra le comunità; evidenzia l'importanza di garantire i fondi necessari alle attività di detto comitato e invita la Commissione, nell'ambito del sostegno al Comitato per le persone scomparse, a chiedere alle forze militari turche di agevolare l'accesso alle zone militari; rileva la necessità di finanziare i progetti infrastrutturali bicomunitari e di cooperare in modo più efficace con le agenzie e i programmi delle Nazioni Unite;
212. sottolinea inoltre l'importanza di continuare a sostenere il lavoro del Comitato tecnico per i beni culturali al fine di assicurare il restauro e la conservazione dei siti storici e religiosi, che sono parte integrante del patrimonio culturale di Cipro ed elemento inseparabile del patrimonio culturale mondiale nel suo insieme;
213. osserva che, più in generale, la sostenibilità dei progetti è spesso a rischio a causa della ridotta capacità amministrativa, dei ritardi nell'adozione dei testi normativi pertinenti e dell'incertezza sui finanziamenti futuri da parte dei beneficiari;
214. ritiene altresì utile ricordare che, al momento dell'audit, non era ancora chiaro se il programma di assistenza dell'Unione avrebbe beneficiato in futuro di finanziamenti significativi; constata che tale incertezza rende più difficile la gestione del programma e ha un impatto negativo sulla sua efficacia e sostenibilità;
215. prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti che tengono conto dei diversi scenari possibili, in funzione sia degli sviluppi del processo di riunificazione sia del livello della futura assistenza dell'Unione;
216. concorda con la Commissione sul fatto che, fino a quando non sarà raggiunta una soluzione per la questione di Cipro, il sostegno alla comunità turco-cipriota dovrebbe continuare ad essere basato sul regolamento (CE) n. 389/2006;
217. si compiace di constatare che gli interventi rispecchiano gli obiettivi del programma, nonostante l'ampio numero di settori sui quali intervenire, l'adozione tardiva del regolamento (CE) n. 389/2006 e l'assenza di un approccio pluriennale;
218. rileva tuttavia con apprensione che la Commissione incontra notevoli difficoltà nell'elaborazione e nell'attuazione del programma, che l'efficacia dell'Ufficio di sostegno locale della Commissione è stata compromessa da diversi fattori, che le procedure di attuazione del programma non sempre sono efficaci e che la sostenibilità dei progetti continua a essere a rischio, nonostante alcuni risultati positivi;
219. prende atto della situazione descritta nella relazione speciale della Corte dei conti; osserva che la Commissione ha adottato una serie di iniziative e che dopo l'audit sono intervenuti alcuni miglioramenti sul piano dell'efficienza;

220. accoglie con favore la conclusione positiva delle operazioni attraverso la gestione congiunta con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU);
221. si rammarica dell'abbandono del progetto per la costruzione di un impianto di dissalazione dell'acqua marina, che ha rappresentato un deprecabile insuccesso; ricorda che non si trattava soltanto del principale progetto nel settore idrico, ma anche del più grande intervento finanziato nell'ambito dello strumento (pari a circa il 10% del valore totale dei contratti siglati) e che l'impianto era destinato a fornire 23 000 m³ di acqua potabile pulita al giorno per coprire il fabbisogno stimato di 100 000 persone, e ricorda che il rifornimento idrico sta diventando un problema sempre più critico per l'isola, data la riduzione del 40% delle precipitazioni medie annuali negli ultimi trent'anni; è profondamente preoccupato per l'annullamento del progetto a causa di restrizioni imposte al contraente greco-cipriota dall'esercito turco e per il fatto che, cessate le restrizioni nel marzo 2010, il contraente non abbia voluto portare avanti il progetto adducendo circostanze sfavorevoli, elementi che impediscono di affrontare questo grave problema ambientale; invita la Commissione a esaminare le possibilità di rilanciare il progetto;
222. ribadisce tuttavia che, nell'ambito dell'annullamento del progetto dell'impianto di dissalazione, sono stati tutelati gli interessi finanziari della Commissione; rileva che nel quadro di tale contratto di costruzione non è stato effettuato alcun pagamento;
223. si rammarica profondamente dei ritardi registrati nella maggior parte delle azioni relative alle infrastrutture locali e urbane, anche se nella maggior parte dei casi i ritardi sono imputabili a difficoltà politiche e alla verifica della proprietà dei terreni, che sfuggono ampiamente al controllo della Commissione e del PSNU;
224. concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti, secondo cui il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi e ha fornito assistenza a numerosi beneficiari all'interno della comunità turco-cipriota, tra cui agricoltori, studenti e utilizzatori dei nuovi punti di attraversamento; rileva che la sostenibilità del programma in parola è spesso a rischio, soprattutto a causa dell'incertezza sul futuro finanziamento dell'Unione;
225. accoglie con favore la conclusione della Corte dei conti secondo la quale, nonostante il difficile contesto politico e il poco tempo a disposizione, la Commissione è riuscita a stabilire un programma che rispecchia gli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006, a istituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi e a introdurre meccanismi di attuazione adeguati;
226. sottolinea la natura transitoria ed eccezionale degli aiuti dell'Unione alla comunità turco-cipriota, in attesa della riunificazione di Cipro; rileva che la Commissione sostiene il mantenimento dell'assistenza alla comunità turco-cipriota fino al raggiungimento di una soluzione globale della questione di Cipro nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006;
227. prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni della relazione speciale n. 6/2012; raccomanda alla Commissione di tenere conto dell'esperienza maturata nell'attuazione del programma e, se del caso, di proporre misure per il suo ulteriore miglioramento nonché di informare il Parlamento al riguardo; propone che il sostegno finanziario

dell'Unione per lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota tenga conto non solo dei nuovi progetti, ma anche della necessità di garantire la sostenibilità dei progetti esistenti in sede di decisione riguardo all'assegnazione di eventuali finanziamenti futuri, in base al quadro giuridico esistente e in conformità degli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006;

228. ritiene che gli aiuti dell'Unione debbano continuare a sostenere il processo di riunificazione di Cipro; raccomanda alla Commissione, a tale riguardo, di continuare a perseguire i cinque obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006 sostenendo, tra l'altro, le misure bicomunitarie, i progetti intesi a rafforzare il clima di fiducia, le attività collegate alle persone scomparse, il sostegno alla società civile (ivi comprese le minoranze armena e maronita), la tutela e il restauro dei siti e dei monumenti storici, la protezione dell'ambiente nonché lo sviluppo economico e sociale e l'attuazione dell'*acquis communautaire*;
229. invita la Commissione a massimizzare la diffusione delle informazioni sulle gare relative ai programmi per la riconciliazione e il rafforzamento della società civile; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere i programmi di integrazione socioeconomica e di emancipazione delle donne nella comunità turco-cipriota;

Parte XI – Relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti"

230. valuta positivamente la relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti", incentrata sui progressi conseguiti dalla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo avviata dal Consiglio nel 2008; riconosce che il principale obiettivo dell'audit era quello di valutare i progressi in merito a uno degli obiettivi prioritari della riforma, vale a dire il miglioramento dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda;
231. ricorda che la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo era intesa a equilibrare l'offerta e la domanda e che la riforma annoverava tra i suoi principali strumenti finanziari un regime temporaneo di estirpazione e la creazione di programmi di sostegno nazionali per consentire a ciascuno Stato membro di scegliere (tra le 11 disponibili) le misure più adatte alla propria particolare situazione;
232. sottolinea che l'audit si è concentrato sui due interventi che costituivano i principali ambiti di spesa: l'"estirpazione" e la "ristrutturazione e riconversione dei vigneti", con 1,074 miliardi di EUR messi a disposizione per l'estirpazione nel corso del triennio di applicazione dal 2008-2009 al 2010-2011 e 4,2 miliardi di EUR destinati alla ristrutturazione e alla riconversione nel decennio compreso tra il 2001 e il 2010;
233. prende atto del fatto che l'Unione, con 3,5 milioni di ettari di vigneti, è il maggiore produttore mondiale di vino; rammenta che durante la campagna viticola 2007/2008 l'Unione ha prodotto approssimativamente 160 milioni di ettolitri, che rappresentano circa il 60 % della produzione mondiale di vino; osserva inoltre che si è registrata una pressione al ribasso sui prezzi del vino a livello del produttore, aggravata dalla diminuzione complessiva del consumo di vino nell'Unione nel corso del ventennio fino al 2009;
234. osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, sebbene la domanda relativa alla misura di estirpazione fosse superiore a 350 000 ettari, l'obiettivo fissato a 175 000 ettari ne ha limitato l'impatto e, in definitiva, sono stati estirpati solo 160 550 ettari con il contributo dell'assistenza dell'Unione; rileva che, secondo le stime della Corte dei conti, il regime di estirpazione ha infine ridotto di circa il 5% la superficie dell'inventario viticolo, corrispondente approssimativamente a 10,2 milioni di ettolitri di vino ritirato o al 6% della produzione di vino utilizzabile; sottolinea, tuttavia, che il volume totale delle estirpazioni avvenute dall'inizio della riforma è stato ben superiore, pari a circa 300 000 ettari nel complesso, e che per circa 140 000 ettari non sono stati forniti tali aiuti, un dato che non figura nella relazione speciale n. 7/2012;
235. rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, per la misura di estirpazione il regime avrebbe potuto essere più efficiente e meno costoso, dal momento che i tassi di aiuto sono stati aumentati a livelli troppo elevati nel primo e nel secondo anno, mentre la richiesta della misura ha superato l'obiettivo previsto anche quando, nel terzo e ultimo anno del regime, i tassi sono stati ridotti ai loro livelli originali;

236. rileva che, secondo la Corte dei conti, l'estirpazione non ha sempre riguardato i vigneti meno competitivi o meno redditizi e il regime ha finanziato l'estirpazione di alcuni vigneti che erano già stati ristrutturati e che erano, in linea di principio, competitivi; osserva con rammarico che simili casi sono in contrasto con gli obiettivi strategici della riforma;
237. osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, l'attesa riduzione della produzione non si è concretizzata a causa dell'utilizzo insufficiente di alcuni strumenti dell'organizzazione comune del mercato, quali la vendemmia verde e la promozione, e del rigetto da parte del Consiglio della proposta della Commissione di proibire l'arricchimento con il saccarosio;
238. rileva che la relazione speciale n. 7/2012 riconosce come le misure di ristrutturazione abbiano contribuito al miglioramento della competitività del settore, ma abbiano anche causato un incremento delle rese in determinati Stati membri controbilanciando gli sforzi compiuti per ridurre l'offerta del mercato;
239. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione non ha effettuato una valutazione approfondita del potenziale impatto della liberalizzazione dei diritti d'impianto prevista al più tardi per il 2018, benché, stando alla Corte dei conti, tale valutazione sia necessaria per fornire una stima dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda nel settore vitivinicolo;
240. prende atto delle preoccupazioni della Corte dei conti in merito al fatto che l'Unione ha finanziato la misura di estirpazione allo scopo di ridurre le eccedenze nella produzione di vino, mentre la misura di ristrutturazione e riconversione ha causato, in taluni casi, alcuni incrementi nelle rese dei vigneti; ritiene, tuttavia, che un aumento delle rese possa essere accompagnato da un miglioramento della competitività dei vini, ma esorta vivamente la Commissione a garantire in futuro una strategia adeguata onde evitare squilibri;
241. conviene pienamente sul fatto che si sarebbe dovuta evitare l'estirpazione di alcuni vigneti ammodernati, chiarendo le vigenti disposizioni in modo da evitare ampie possibilità di interpretazione e stabilendo criteri di ammissibilità aggiuntivi collegati ai vigneti stessi e non solo all'agricoltore;
242. è del parere che la Commissione debba rivedere le misure di ristrutturazione per rafforzarne l'efficacia e mantenere quelle che si sono rivelate valide nel programma precedente, allo scopo di aumentare la competitività del settore; auspica che la Commissione garantisca che i programmi nazionali degli Stati membri e le misure di ristrutturazione e riconversione siano in linea con l'obiettivo della riforma, specialmente per quanto concerne il regime di pagamento unico; invita inoltre la Commissione a migliorare le attuali disposizioni per consentire agli agricoltori di adattarsi meglio ai segnali del mercato e a rispondere in modo più adeguato alla domanda di prodotti;
243. invita la Commissione a promuovere misure volte a proteggere le migliori tradizioni vitivinicole dell'Unione, cosa che implica, essenzialmente, la garanzia della coesione socioeconomica e la tutela dell'ambiente e del paesaggio in molte delle zone rurali in cui sono radicate;

244. ritiene che la Commissione debba fornire una stima regolarmente aggiornata dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda per il settore vitivinicolo basata su un'analisi statistica delle variabili del settore, tenendo conto degli effetti positivi, in termini di rendimento, delle misure di ristrutturazione e riconversione; è del parere che, sulla base di tale stima, essa avrebbe dovuto determinare la zona destinataria della misura di estirpazione e ritiene che in futuro dovrebbe valutare, basandosi su tale stima, se il miglioramento di eventuali altre misure sia necessario per far fronte ai possibili squilibri;
245. insiste sulla necessità di realizzare un'approfondita valutazione dell'impatto della liberalizzazione dei diritti d'impianto, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti europea; invita la Commissione a valutare le possibili conseguenze dell'eliminazione di tale regime al fine di adottare le decisioni più opportune finalizzate a garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo; prende atto che la maggior parte degli Stati membri è contraria alla decisione di porre fine a tale sistema, un punto di vista condiviso dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio¹;
246. sottolinea che sebbene la domanda di vino nell'Unione sia diminuita negli ultimi decenni, si è assistito a un sensibile aumento delle esportazioni verso paesi terzi nel corso degli ultimi anni, un aspetto non trattato nella relazione speciale n. 7/2012; ritiene che l'attuazione di misure intese a promuovere l'esportazione dei vini di qualità contribuisca a ridurre le eccedenze di produzione;
247. esorta la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare che gli Stati membri che utilizzano aliquote forfettarie per ettaro per calcolare i pagamenti adottino opportuni meccanismi di controllo per gli organismi pagatori, onde garantire che gli agricoltori non beneficino di compensazioni eccessive e standardizzino la stima dei costi in modo da ridurre al minimo le variazioni dei costi stimati per misure comparabili;
248. la esorta altresì ad adoperarsi opportunamente per stabilire la comparabilità e un livello accettabile di standardizzazione per le misure basate sull'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)²;
249. ritiene che, oltre all'esportazione di vini di qualità in paesi terzi, anche un maggiore sostegno al consumo dei vini europei all'interno dell'Unione contribuirebbe a ridurre le eccedenze di produzione;
250. invita la Commissione a rilanciare una politica volta a promuovere il settore vitivinicolo e a migliorarne la competitività nel mercato interno, che comprenda campagne di informazione rivolte alla popolazione adulta sul consumo responsabile di tale prodotto e sulle sue proprietà e caratteristiche specifiche, sottolineando le radici culturali dei vini europei; invita inoltre la Commissione a esaminare una strategia europea destinata ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi;

¹ GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 49.

² GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Parte XII – Relazione speciale n. 9/2012 della Corte dei conti dal titolo "Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici"

251. accoglie favorevolmente la relazione speciale della Corte dei conti n. 9/2012 e ne approva le conclusioni; si rammarica peraltro del fatto che siano state effettuate visite di controllo solo in sei Stati membri, anche se si tratta degli Stati maggiormente interessati;
252. approva le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare per quanto concerne la tracciabilità e il commercio transfrontaliero di prodotti biologici;
253. osserva che il consumo di alimenti biologici rappresenta meno del 2% dell'intero mercato alimentare, anche se la tendenza prevista è al rialzo;
254. pone l'accento sul fatto che l'importanza della produzione biologica va al di là dell'alimentazione sana; fa notare che l'agricoltura biologica rappresenta un approccio alla produzione agricola innovativo e basato sulla conoscenza che prevede un utilizzo efficiente delle risorse e può costituire un motore per lo sviluppo e per l'occupazione nelle aree rurali; ritiene che un maggiore ricorso alle biotecnologie e alla produzione biologica possa costituire un "valore aggiunto europeo" per l'agricoltura e quindi comportare l'assunzione, da parte dell'Europa, di un ruolo di maggiore rilievo nella concorrenza mondiale; osserva inoltre che l'agricoltura biologica contribuisce alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine, ad esempio sotto forma di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico, rallentamento della perdita di biodiversità e miglioramento degli standard in materia di benessere degli animali;
255. ricorda che il Parlamento non solo ha sempre sostenuto l'agricoltura biologica, e continuerà a farlo, ma ha anche partecipato attivamente al processo di creazione di norme legislative in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti alimentari biologici;
256. ritiene che, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, sia necessario riservare maggiore attenzione e maggior sostegno alla produzione biologica;
257. esprime preoccupazione per il fatto che molti prodotti biologici sono più cari rispetto agli equivalenti non biologici e che, di conseguenza, i consumatori più attenti ai prezzi e gli appartenenti alle fasce di reddito più basse non possono permettersi, o possono farlo in misura minore, i prodotti in questione, che sono più sani;
258. riconosce che l'introduzione di un efficace sistema di controlli sulla produzione biologica pone una serie di ostacoli agli operatori (ivi compresi produttori, importatori e trasformatori) ma nel contempo ne valorizza la qualità, dando credibilità agli operatori stessi e permettendo ai consumatori di avere fiducia nei prodotti etichettati come biologici;
259. richiama l'attenzione sull'espansione del mercato dei prodotti alimentari biologici sia provenienti dall'Unione che importati e sui connessi rischi di pratiche commerciali sleali e fa notare, a tale proposito, la necessità di sistemi di controllo più rigorosi a livello di

- Unione e di Stati membri; pone l'accento sulla necessità che i controlli garantiscano che i prodotti contrassegnati come biologici lo siano veramente;
260. ricorda che la Commissione è responsabile della vigilanza sui sistemi di controllo e la invita a intraprendere, congiuntamente agli Stati membri in quanto titolari dell'importante responsabilità di gestire i sistemi di controllo stessi, una valutazione delle principali osservazioni della Corte dei conti;
 261. sottolinea l'importanza di offrire garanzie sufficienti circa l'efficace funzionamento del sistema e la sua capacità di preservare la fiducia del consumatore;
 262. chiede quindi alla Commissione di presentare iniziative e proposte legislative volte a garantire la disponibilità di una soluzione per tutte le debolezze messe in luce dalla relazione speciale n. 9/2012 entro la fine del 2013;
 263. si compiace della prevista revisione della legislazione in materia di controlli da parte della Commissione e dell'elaborazione di orientamenti per l'accreditamento attualmente portata avanti dalla Cooperazione europea per l'accreditamento in quanto preziosi contributi in vista di una migliore attuazione per il futuro;
 264. pone l'accento sul carattere fondamentale della parità di condizioni nell'ambito dell'applicazione delle procedure di approvazione e vigilanza relative agli organismi di controllo; rileva che le lacune in tal senso possono generare differenze a livello di controlli sulle indicazioni biologiche e quindi un aumento del rischio di frodi o di "compravendita" delle citate indicazioni, con conseguente impatto negativo sulla fiducia dei consumatori nel marchio "bio";
 265. esprime sorpresa e preoccupazione per l'affermazione della Corte dei conti secondo cui le autorità competenti degli Stati membri non hanno – o non hanno sufficientemente – documentato le procedure di approvazione e vigilanza degli organismi di controllo volte a garantire il rispetto delle esigenze normative; chiede che i parlamenti nazionali incaricati di esercitare un controllo sui governi degli Stati membri siano informati di dette conclusioni;
 266. sottolinea che l'indipendenza degli organismi di controllo, anche quando si tratta di un'autorità pubblica, è fondamentale ai fini della tutela della reputazione del marchio "bio";
 267. si compiace dei progressi conseguiti nell'ambito dei sistemi informatici già a disposizione e li considera componenti essenziali per l'efficacia dei controlli in futuro;
 268. pone l'accento sulle responsabilità degli Stati membri nel citato contesto, oltre che in altri ambiti, e ritiene che le riunioni periodiche del Comitato permanente dell'agricoltura biologica rappresentino uno strumento estremamente prezioso in termini di scambio di migliori prassi e informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e il personale dei paesi terzi coinvolto nei sistemi di controllo; prende tuttavia atto dell'osservazione della Corte dei conti (punto 75) secondo cui detto organismo deve migliorare la sua capacità di scambiare informazioni sul funzionamento del regime di autorizzazione all'importazione;

269. sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni all'interno degli Stati membri nonché tra questi ultimi e la Commissione; chiede quindi alla stessa Commissione di accertarsi, introducendo opportune misure in tal senso, che le informazioni trasmesse siano pertinenti, attendibili e tempestive; invita, in particolare, la Commissione ad adottare apposite misure per accelerare la comunicazione in materia di certificazioni dei prodotti biologici, incrementando altresì l'attendibilità di informazioni quali, ad esempio, quelle trasmesse tramite il "Sistema informativo sull'agricoltura biologica";
270. chiede che gli Stati membri cessino fin d'ora di rilasciare le autorizzazioni all'importazione previste in via transitoria dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/92¹, la cui possibilità di concessione è stata prorogata più volte e che, secondo il regolamento (UE) n. 1267/2011² della Commissione del 6 dicembre 2011, attualmente in vigore, non saranno più rilasciate dagli Stati membri dopo il 1° luglio 2014;
271. prende atto dell'osservazione, contenuta nella relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, secondo cui i prodotti biologici sono stati erroneamente indicati come possibile fonte della contaminazione che ha dato origine all'epidemia di E. Coli, il che ha sollevato dubbi circa la vigilanza sull'agricoltura biologica, e osserva che l'anno in questione è stato caratterizzato dalla massiccia pubblicazione sui media di notizie riguardanti carenze a livello di vigilanza e controllo nel settore biologico³, soprattutto a seguito di una frode, scoperta alla fine dell'anno, nell'ambito della quale si falsificavano i dati e si etichettavano come biologici prodotti che non lo erano;
272. prende atto della riserva formulata nella relazione annuale di attività 2011 in merito a un potenziale rischio di immagine per il sistema di controllo sul settore biologico nel caso in cui quest'ultimo non sia attuato in maniera corretta nell'intera Unione e alle sue frontiere esterne;
273. resta in attesa del seguito che la Corte dei conti darà fra tre anni per avere una panoramica delle misure correttive adottate e dei risultati ottenuti;

¹ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 15).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9).

³ Cfr. la relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, pag. 25.

Parte XIII – Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti dal titolo "La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?"

274. sottolinea che:

- a) il sistema statistico europeo consiste in un partenariato tra l'autorità statistica dell'Unione, Eurostat, e gli istituti nazionali di statistica che hanno la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e possono beneficiare di sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione senza che siano precedute da un invito a presentare proposte;
- b) il comitato del sistema statistico europeo fornisce una guida professionale al sistema statistico europeo;

275. osserva che:

- a) l'obiettivo generale dell'audit era di valutare se la Commissione ed Eurostat avessero migliorato le procedure per produrre statistiche europee affidabili e credibili;
- b) a tal fine la Corte dei conti ha affrontato le due questioni dell'attuazione del Codice delle statistiche europee e della gestione del programma statistico pluriennale europeo da parte di Eurostat;
- c) l'audit ha anche esaminato il contributo fornito dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) e dal Comitato consultivo europeo di statistica (ESAC);

276. approva, in linea generale, le tre raccomandazioni principali formulate dalla Corte dei conti:

- a) avendo la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo, le autorità statistiche dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero rafforzare il sistema statistico europeo per garantire indipendenza professionale, risorse sufficienti e una supervisione efficace, con sanzioni e misure tempestive di miglioramento nei casi in cui non vengono rispettati gli standard qualitativi;
- b) per dare piena attuazione al Codice, la Commissione dovrebbe:
 - proporre modifiche del quadro normativo che disciplina la produzione delle statistiche europee, in modo da fornire solide basi per l'esame, l'attuazione e, nei casi appropriati, la verifica e l'ispezione che comprendano il contesto istituzionale della produzione statistica, i processi statistici e i prodotti statistici a livello nazionale e di Unione;
 - adottare le misure necessarie a garantire la certezza giuridica della natura dell'obbligo di rispettare il Codice;

- sviluppare una funzione di supervisione che presieda agli esami, alle verifiche e alle ispezioni, ampliando, ad esempio, l'attuale mandato del Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB);
 - accrescere l'indipendenza professionale dello Statistico capo dell'Unione europea;
 - allineare la propria decisione interna sul ruolo di Eurostat ai requisiti del Codice, permettere a Eurostat di applicare il protocollo sull'accesso imparziale ai dati senza restrizioni (ed eliminare gradualmente il meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica che rende Eurostat, in parte, finanziariamente dipendente da altri servizi della Commissione);
 - avviare la nuova serie di "peer review" prevista dalla Commissione per il 2013, che concerne il rispetto di tutti i principi del Codice e comprende un forte elemento esterno, al fine di ottenere valutazioni indipendenti e risultati comparabili;
 - prendere in considerazione l'introduzione di "peer review" periodiche per i comparti statistici più importanti, che coprano tutta la filiera di produzione, inclusi i fornitori di dati amministrativi;
- c) Eurostat dovrebbe sfruttare appieno il potenziale del prossimo programma statistico europeo per il periodo 2013-2017 e, in particolare, dovrebbe procedere come segue:
- definire annualmente target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali e organizzare un follow-up adeguato;
 - considerare l'eventualità di rivedere il programma, all'occorrenza in fase di attuazione, e di sincronizzarlo con il quadro finanziario pluriennale;
 - riesaminare sistematicamente le priorità statistiche prendendo in considerazione la pertinenza dei risultati statistici e i costi e gli oneri gravanti sul sistema statistico europeo, sui suoi membri e sui soggetti interpellati e incoraggiare l'innovazione statistica in sede di definizione delle nuove priorità;
 - migliorare il sostegno al funzionamento del Comitato consultivo europeo di statistica fornendo informazioni maggiori e più specifiche sulle implicazioni di bilancio e finanziarie delle scelte di programmazione statistica nonché sull'attuazione dei programmi statistici;
 - semplificare e migliorare l'efficienza della gestione finanziaria delle sovvenzioni ricorrendo a sistemi standard di costi unitari per il personale e regimi a forfait per gli insiemi di dati forniti mediante indagini;
 - esplorare l'opzione di un sistema di gestione delle sovvenzioni basato sui risultati, che si affidi a indicatori e obiettivi concordati;

- accrescere la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione, in particolare attribuendo maggior peso al criterio del prezzo nell'ambito della procedura di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ed evitando i livelli minimi che indeboliscono la concorrenza sui prezzi;
277. accoglie con favore le risposte generalmente costruttive formulate dalla Commissione e osserva in particolare che essa concorda con la Corte dei conti sul fatto che l'Unione, gli Stati membri e le rispettive autorità statistiche hanno la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo;
278. sottolinea che, in base a quanto richiesto dalla Corte dei conti, la Commissione:
- a) ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 (COM(2012)0617);
 - b) ha adottato, in data 17 settembre 2012, una nuova decisione interna su Eurostat;
 - c) ha approvato, nel settembre 2011, una revisione del Codice delle statistiche europee;
279. sottolinea che il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat nella produzione delle statistiche europee deve essere rafforzato e sostenuto da ulteriori modifiche legislative, ove necessario; chiede che l'ESGAB divenga un organo di vigilanza indipendente responsabile di presiedere agli esami, alle verifiche e alle ispezioni nel sistema statistico europeo; invita la Commissione, a tal fine, a elaborare una proposta di regolamento che sostituisca la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica¹, attualmente in vigore;
280. sottolinea che lo stesso sistema statistico europeo deve costituire un motore di miglioramento sistematico, in modo tale da adeguare le sue strutture e risorse alle nuove sfide; osserva che, data la crescente richiesta di statistiche a dispetto delle minori risorse, occorre introdurre un cambiamento sistemico nelle modalità di produzione delle statistiche onde migliorarne ulteriormente l'efficienza; sottolinea che la realizzazione della visione per il prossimo decennio e della strategia congiunta per il sistema statistico europeo ad essa associata non può essere più posticipata;
281. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo ed evidenzia che occorre completare rapidamente la revisione in corso della struttura di governance del suddetto sistema, per snellire i canali decisionali e trasferire le competenze di comitatologia al comitato del sistema statistico europeo; chiede alla Commissione di chiarire la posizione occupata dall'ESGAB nella struttura di governance del sistema statistico europeo;
282. accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore della piena attuazione del Codice; osserva tuttavia che il Codice continua a rappresentare una sfida per il sistema statistico europeo nel suo complesso e che occorre sostenere gli sforzi profusi da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica per la piena attuazione del Codice;

¹ GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.

283. si rammarica che soltanto il 71% delle 677 azioni di miglioramento inizialmente identificate per il sistema statistico europeo durante il ciclo di "peer review" esterne del 2006-2008 sia stato completato entro il 2012; osserva che una parte delle restanti azioni di miglioramento è già divenuta obsoleta e la loro attuazione è in fase di stallo; accoglie pertanto con favore i progetti che prevedono l'avvio di un nuovo ciclo di "peer review" nel 2012 e comprendono anche la pubblicazione dell'elenco completo delle restanti azioni e il calendario della loro attuazione; sottolinea l'importanza dell'inclusione di processi di verifica esterna nell'attuazione del nuovo ciclo di "peer review";
284. accoglie con favore il fatto che la Commissione accetti in linea di principio le raccomandazioni sulle "peer review", l'introduzione di target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali, la ridefinizione delle priorità e la revisione del programma per il 2013-2017, il sostegno all'innovazione, un maggior coinvolgimento del Comitato consultivo europeo di statistica, la semplificazione e il miglioramento dell'efficienza nella gestione finanziaria delle sovvenzioni; osserva che la Commissione conviene anche sulla necessità di evitare un indebolimento della concorrenza sui prezzi nelle procedure di appalto e di adeguare la soglia vigente e il rapporto per la scelta dell'offerta economica più vantaggiosa, e osserva con soddisfazione che le disposizioni della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, quale presentata dalla Commissione, specificano l'utilizzo di regimi a forfait e fanno riferimento all'accordo sull'utilizzo di sistemi standard di costi unitari;
285. osserva che una disposizione della proposta della Commissione di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 rafforza il principio di indipendenza dello Statistico capo dell'Unione europea, pur non prevedendo i meccanismi per la sua nomina, contrariamente a quanto raccomandato dalla Corte dei conti; sottolinea che il regolamento modificato deve definire il ruolo svolto dall'ESGAB nella procedura di selezione dello Statistico capo applicata dalla Commissione e che devono essere garantite norme chiare e accessibili al pubblico in materia di nomina e revoca dello Statistico capo per mezzo di concorsi pubblici e mandati a tempo determinato conformemente al Codice;
286. prende atto della posizione della Commissione in merito all'eliminazione graduale del meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica;

o

o o

287. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	18.3.2013
Esito della votazione finale	+: 18 -: 2 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Markus Pieper, Olle Schmidt, Derek Vaughan
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Birgit Collin-Langen, Peter Jahr